



INDICE

TITOLO I  
DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

TITOLO II  
PRINCIPI - FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - Scopi ed finalità

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Contatti assenti dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti

# REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

TITOLO III  
PROFFERAZIONE

Art. 5 - Lavori

Art. 6 - Servizi e Forniture

TITOLO IV  
FASI DEL PROCEDIMENTO

Art. 7 - Raccomanda unica del procedimento

Art. 8 - Avvio del procedimento - determinazioni e contante - obblighi informativi

Art. 9 - Sistema di controllo e controllo speciale d'apprisio:spilato speciale descrittivo e prestazionale

Art. 10 - Determinazione di aggiudicazione definitiva

TITOLO V  
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 11 - Principi generali

Art. 12 - Procedura aperta

Art. 13 - Procedura ristretta

Art. 14 - Procedura ristretta semplificata

Art. 15 - Procedura competitiva

Art. 16 - Accordo quadro

## INDICE

### TITOLO I DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

### TITOLO II PRINCIPI – FINALITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - Principi e finalità

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti

### TITOLO III PROGRAMMAZIONE LAVORI – SERVIZI E FORNITURE

Art. 5 - Lavori

Art. 6 - Servizi e Forniture

### TITOLO IV FASI DEL PROCEDIMENTO

Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento

Art. 8 - Avvio del procedimento – determinazione a contrarre – obblighi informativi

Art. 9 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto/capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Art. 10 - Determinazione di aggiudicazione definitiva

### TITOLO V PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 11 - Principi generali

Art. 12 - Procedura aperta

Art. 13 - Procedura ristretta

Art. 14 - Procedura ristretta semplificata

Art. 15 - Dialogo competitivo

Art. 16 - Accordo quadro

- Art. 17 - Concessione di lavori pubblici - Finanza di progetto
- Art. 18 - Concessione di servizi - Finanza di progetto
- Art. 19 - Procedure telematiche (CONSIP – ME.P.A.) - Sistemi dinamici di acquisizione - Aste elettroniche
- Art. 20 - Centrali di committenza
- Art. 21 - Sponsorizzazione
- Art. 22 - Concorso di idee e Concorso di progettazione
- Art. 23 - Affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
- Art. 24 - Procedura negoziata
- Art. 25 - Affidamenti in economia - Principi generali
- Art. 26 - Acquisizione in economia di beni
- Art. 27 - Ulteriori ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi
- Art. 28 - Affidamenti in economia di servizi
- Art. 29 - Procedura per gli affidamenti in economia di servizi e forniture
- Art. 30 - Lettera di invito per gli affidamenti in economia di servizi e forniture

**TITOLO VI**  
**PUBBLICITÀ E TRASPARENZA - FORMAZIONE ALBI - DIRITTO DI ACCESSO**

- Art. 31 - Pubblicità e Trasparenza
- Art. 32 - Accesso atti - accesso civico
- Art. 33 - Elenco operatori economici iscritti per le procedure ristrette e semplificate
- Art. 34 - Albo procedure negoziate lavori
- Art. 35 - Albo procedure negoziate forniture e servizi
- Art. 36 - Albo per l'affidamento degli appalti di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B ai sensi della L. n. 381/1991
- Art. 37 - Albo per l'affidamento degli appalti per i servizi alla persona
- Art. 38 - Albo per l'acquisto e l'affidamento in economia di beni e servizi

**TITOLO VII**  
**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

- Art. 39 - Prezzo più basso
- Art. 40 - Offerta economicamente più vantaggiosa

## **TITOLO VIII** **COMMISSIONI DI GARA**

- Art. 41 - Seggio di gara
- Art. 42 - Commissione giudicatrice
- Art. 43 - Commissione procedura negoziata ed in economia

## **TITOLO IX** **FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

- Art. 44 - Normativa antimafia - Ambito oggettivo
- Art. 45 - Ambito soggettivo
- Art. 46 - Modalità operative
- Art. 47 - Modalità di gestione della certificazione antimafia - Effetti
- Art. 48 - Aggiornamento delle «informazioni» e «comunicazioni»
- Art. 49 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni - recepimento del «Protocollo d'intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale» del 21 luglio 2011
- Art. 50 - Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale, di tutti gli organismi partecipati o che comunque assumono la veste di stazione appaltante riguardo opere, lavori, forniture e servizi pubblici
- Art. 51 - Competenza a sottoscrivere
- Art. 52 - La forma del contratto
- Art. 53 - Modalità di sottoscrizione – Forma elettronica
- Art. 54 - Atto pubblico elettronico
- Art. 55 - Attività propedeutiche alla stipulazione
- Art. 56 - Garanzie
- Art. 57 - Immobili gravati da diritti reali di garanzia
- Art. 58 - Adempimenti successivi alla stipulazione
- Art. 59 - Regimi tributari (Imposta di bollo – Imposta di Registro – Imposta sul Valore Aggiunto)

## **TITOLO X** **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- Art. 60 - Esecuzione del contratto
- Art. 61 - Esecuzione in via anticipata
- Art. 62 - Lavori d'urgenza

Art. 63 - Lavori di somma urgenza

Art. 64 - Varianti

Art. 65 - Varianti per gli appalti di lavori

Art. 66 - Varianti per gli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 67 - Varianti in caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

Art. 68 - Varianti in caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

Art. 69 - Varianti per gli appalti di servizi e forniture

Art. 70 - Obblighi di comunicazione all'«Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» previsti dall'art. 7 del Codice e all'ANAC

Art. 71 - Competenze specifiche del Direttore dei lavori

Art. 72 - Competenze specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

Art. 73 - Competenze specifiche dell'incaricato della verifica di conformità

Art. 74 - Certificato di collaudo e di regolare esecuzione dei lavori

Art. 75 - Verifica di conformità

Art. 76 - Attestazione di regolare esecuzione

Art. 77 - Cessione del contratto

Art. 78 - Inadempimenti e ritardi

## **NORME DI CHIUSURA**

Art. 79 - Interpretazione del contratto

Art. 80 - Entrata in vigore del Regolamento

## TITOLO I DEFINIZIONI

### Art. 1 Definizioni

1. Il presente Regolamento integra e specifica, in relazione all'autonomia organizzativa dell'Ente Roma Capitale, la normativa nazionale e regionale avente ad oggetto o a riferimento i contratti pubblici.
2. Nel presente Regolamento si applicano le definizioni dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 3 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 oltre alle definizioni che seguono.
3. Il «Regolamento» è il presente Regolamento di Roma Capitale che disciplina l'attività negoziale afferente i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
4. Il «Codice dei contratti» è il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.
5. Il «Regolamento di esecuzione è il Regolamento di esecuzione» ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Il «contratto» è il contratto di appalto o di concessione avente per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti.
7. L'«appalto pubblico di lavori» comprende le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere.
8. L'«appalto pubblico di servizi» è un appalto pubblico diverso dall'appalto pubblico di lavori o di forniture, avente per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
9. L'«appalto pubblico di forniture» è appalto pubblico diverso da quello di lavori o di servizi, avente per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. La «concessione di lavori pubblici» è contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, avente ad oggetto, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente Codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.
11. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
12. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
13. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onere.

14. Il contratto «di rilevanza comunitaria» è il contratto pubblico il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235 del Codice dei Contratti e che non rientri nel novero dei contratti esclusi.
15. Il contratto «sotto soglia» è il contratto pubblico il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235 del Codice dei Contratti e che non rientri nel novero dei contratti esclusi.
16. L'espressione «stazione appaltante» si riferisce alle strutture di Roma Capitale (Dipartimenti, Uffici extradipartimentali, Municipi) interessate alle attività negoziali finalizzate agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
17. La «centrale di committenza» è la struttura di Roma Capitale che acquista forniture o servizi, ovvero procede all'aggiudicazione di appalti pubblici di lavori o conclude accordi quadro di lavori, servizi e forniture per conto delle varie stazioni appaltanti di Roma Capitale.
18. La «procedura di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
19. La «procedura aperta» è la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
20. La «procedura ristretta» è la procedura alle quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice.
21. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
22. La «procedura negoziata» è la procedura in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
23. L'«indagine di mercato» è lo studio del potenziale del mercato, anche su base campionaria, da attuarsi mediante l'incrocio del maggior numero possibile di fattori di analisi ed applicazione delle varie tecniche statistiche, volto ad accertare il numero dei possibili interessati all'oggetto della procedura negoziale e ciò al fine di valutare l'accettabilità dell'oggetto negoziale.
24. Il «concorso di progettazione» è la procedura intesa a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
25. Il «contratto di sponsorizzazione» è un contratto mediante il quale Roma Capitale (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi predefiniti spazi pubblicitari.
26. La «sponsorizzazione» consiste in un contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale.
27. Lo «sponsor» è una persona fisica o giuridica che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione.
28. Lo «spazio pubblicitario» è lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione da Roma Capitale per la pubblicità dello sponsor.

29. I «criteri di valutazione» sono gli elementi pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto che l'Ufficio proponente, nell'ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, decide di prendere in considerazione al fine attribuire i relativi punteggi indicati negli atti di gara alle offerte presentate dai concorrenti.

30. I «sotto-criteri di valutazione» sono gli ulteriori sotto-elementi in cui eventualmente si rende necessario articolare i criteri di valutazione, sempre pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, che l'Ufficio proponente, nell'ambito del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, decide di prendere in considerazione al fine attribuire i relativi punteggi indicati negli atti di gara.

31. I «pesi o punteggi» sono i dati numerici che esprimono l'importanza che la stazione appaltante attribuisce ai vari criteri di valutazione individuati negli atti di gara. I «pesi o punteggi» da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in «sub-pesi» o «sub-punteggi», devono essere globalmente pari a cento.

32. I «criteri motivazionali» rappresentano i parametri di giudizio ovvero gli elementi di pregio che devono essere presi in considerazione dai commissari della commissione giudicatrice nell'ambito della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel momento in cui devono essere applicati i criteri e gli eventuali sub-criteri di valutazione indicati negli atti di gara.

33. Tra i criteri motivazionali che devono essere preventivamente individuati nei documenti di gara rientra anche l'indicazione di come debbano essere apprezzati e graduati i criteri e gli eventuali sub-criteri di valutazione, nonché i risultati e benefici attesi.

34. Il «metodo aggregativo-compensatore» è uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, elencati negli allegati al Regolamento, utilizzati per sintetizzare in un'unica formula il punteggio economico e il punteggio tecnico relativo ai vari elementi di valutazione riportati nei documenti di gara in relazione al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

35. «Metodi di determinazione dei coefficienti» sono i metodi elencati dai vari allegati del Regolamento individuabili a discrezione della stazione appaltante nei documenti di gara e necessari per tradurre le valutazioni dei commissari, nell'ambito della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in coefficienti tra 0 e 1.

36. «Metodo del confronto a coppie» è uno dei metodi individuati negli allegati «G» e «P» del Regolamento utilizzabile per la determinazione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 secondo le linee guida di cui all'allegato «G» medesimo.

37. «I coefficienti o valori di giudizio» sono i voti assegnati in concreto dai commissari a ciascuna offerta per ciascun elemento/criterio o sub elemento/sub criterio di valutazione secondo il metodo di determinazione dei coefficienti individuato nei documenti di gara.



**TITOLO II**  
**PRINCIPI – FINALITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 2  
Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale di Roma Capitale.
2. Roma Capitale si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico Italiano.
3. Si uniforma altresì alle disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata e alla delinquenza mafiosa.
4. Roma Capitale adotta idonei strumenti di informazione sulla propria attività negoziale secondo i principi fondamentali di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione, e più precisamente:
  - a. di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa;
  - b. di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.
5. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.
6. Nessuna iniziativa negoziale può essere artificiosamente frazionata con lo scopo di eludere l'obbligatorietà dell'utilizzo delle modalità di acquisizione previste dalla normativa dell'Unione Europea, statale e regionale.

Art. 3  
Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa cui si informa l'attività negoziale di Roma Capitale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni recante il «Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti».
2. In particolare si applica a tutti i contratti in cui sia parte Roma Capitale relativamente alle seguenti fattispecie:
  - a. esecuzione, progettazione ed esecuzione di opere o lavori, concessione di lavori pubblici e di servizi, acquisizione di servizi e/o forniture, secondo le definizioni contenute nelle normative comunitarie e nazionali;
  - b. convenzioni riguardanti costituzione e trasferimento di diritti reali ovvero attuazione degli strumenti urbanistici.

Art. 4  
Contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del Codice.
2. Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'art. 20, comma 1 del Codice se il valore dei servizi elencati nel medesimo allegato è superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A del Codice medesimo.

3. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

4. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

5. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

6. Ai fini dell'applicazione dei principi generali della materia contrattuale e della trasparenza, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice e, comunque, in tutti i casi ove la procedura di gara abbia ad oggetto prestazioni atipiche, le procedure medesime – e quindi tutti i documenti di gara costituenti la *lex specialis* dell'esperimento – fanno espresso riferimento ai principi generali di cui all'art. 27 comma 1 del Codice e possono essere comunque integrati, anche per mezzo di espresso richiamo o analogicamente, dalle disposizioni del medesimo Codice che siano ritenute espressamente applicabili e vincolanti per la Stazione appaltante.

### **TITOLO III** **PROGRAMMAZIONE LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

#### Art. 5 Lavori

1. L'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che sono predisposti, approvati e resi pubblici nel rispetto della normativa vigente.

2. Il programma triennale di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina, individua con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

3. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto di appalto di lavori, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche nel rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

4. Roma Capitale nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale rispetta le priorità ivi indicate, fatto salvo gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di Legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

5. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, e per i lavori relativi alla finanza di progetto per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

6. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro.

7. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 4 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento.

8. Nei quadri economici relativi ai singoli interventi le somme a disposizione dell'Amministrazione sono determinate in misura proporzionale al valore dell'appalto.

Art. 6  
Servizi e Forniture

1. L'Assemblea Capitolina approva ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo.

2. Il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale unica degli acquisti, in relazione ai beni di largo consumo e di uso comune strumentali all'efficienza dell'Amministrazione e con riferimento ai servizi standardizzati e seriali necessari per il fabbisogno degli Uffici di Roma Capitale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di ricognizione ed ottimizzazione procede alla predisposizione dello schema triennale per l'acquisizione di beni e servizi.

3. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, per almeno sessanta giorni consecutivi mediante pubblicazione sul profilo di committente di Roma Capitale.

4. Il programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina, individua l'ordine di priorità con le quali vengono soddisfatti i bisogni individuati.

5. Roma Capitale nel dare attuazione all'acquisizione di beni e servizi del programma triennale rispetta le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di Legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'elenco annuale è approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.

7. Un servizio o una fornitura non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

8. I servizi e le forniture non compresi nell'elenco annuale o non imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di Legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

9. Il programma triennale e gli elenchi annuali di servizi e forniture sono predisposti sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con Decreto del Ministro delle infrastrutture; sono altresì pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio.

10. Ogni anno in conformità agli schemi tipo viene redatto aggiornando quello precedentemente approvato un programma di servizi e forniture da eseguire nel triennio successivo. Tale programma è approvato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale e, ad essi è allegato l'elenco dei servizi e forniture da avviare nell'anno.

11. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal Codice.

12. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno.

13. La proposta di aggiornamento dello schema annuale è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi.

14. L'Amministrazione procede all'aggiornamento definitivo del programma annuale entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

15. Sulla base dell'aggiornamento è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei servizi e forniture da avviare nell'anno successivo.

#### **TITOLO IV** **FASI DEL PROCEDIMENTO**

##### Art. 7

##### Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento accerta e certifica, ai sensi dell'art. 90, comma 6 del Codice la sussistenza delle eventuali condizioni che giustificano l'affidamento della progettazione nonché lo svolgimento di attività tecnico – amministrative a soggetti esterni a Roma Capitale.

3. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Il Responsabile del procedimento è un soggetto con funzioni di impulso, istruttorie, di organizzazione e direzione di tutta l'attività contrattuale ed esecutiva, nonché di verifica e controllo delle varie attività poste in essere anche da altri organi, affinché tutte le fasi siano svolte nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.

5. Il Responsabile del procedimento, oltre a svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla vigente normativa, provvede a creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento risulti condotto in modo unitario e coordinato in relazione anche ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di Legge in materia.

##### Art. 8

##### Avvio del procedimento – determinazione a contrarre – obblighi informativi

1. Il Dirigente competente promuove le iniziative volte alla instaurazione del rapporto contrattuale, del quale è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni ed in particolare:

- a. adotta apposita determinazione dirigenziale di indizione della gara d'appalto definendone i contenuti;
- b. rappresenta le motivazioni di carattere amministrativo-gestionale anche in relazione alla modalità di scelta del contraente;
- c. approva la progettazione a base di gara, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente, individuando nei quadri economici relativi ai singoli interventi le somme a disposizione dell'Amministrazione in misura proporzionale al valore dell'appalto;
- d. indica gli elementi essenziali del contratto da stipulare ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice e dell'art 192 del T.U.E.L., con particolare riferimento a condizioni, clausole, durata e modalità di esecuzione dello stesso quali:
  - d.1 oggetto del contratto, C.I.G. (e C.U.P. ove ricorrente) C.P.V., categoria dei servizi;
  - d.2 importo complessivo dell'appalto, al netto dell'I.V.A.;
  - d.3 indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
  - d.4 costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa;
  - d.5 per gli appalti di lavori pubblici superiori a € 150.000,00: la categoria prevalente e la relativa classifica di qualificazione; la/le eventuale/i categoria/e scorporabile/i e la/e

- relativa/e classifica/classifiche di qualificazione;
- d.6 per gli appalti di lavori pubblici pari o inferiori a € 150.000,00 la «tipologia dei lavori da eseguire»: ovvero la natura dei lavori oggetto dell'intervento (ad es. lavori edilizi e stradali, lavori impiantistici ecc.) e la/e categoria/e di corrispondenza secondo le indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione n. 165 dell'11 giugno 2003;
  - d.7 per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione l'importo degli oneri della progettazione esecutiva soggetti a ribasso d'asta, la classifica per prestazione di progettazione e costruzione nonché i requisiti progettuali;
  - d.8 l'attestazione della proprietà/disponibilità che attribuisca un possesso titolato atto alla attuazione su tali porzioni immobiliari dell'appalto/concessione;
  - d.9 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a € 20.658.000,00 i requisiti speciali di cui all'art. 61, comma 6 del Regolamento;
  - d.10 la motivazione afferente l'eventuale configurazione del «fatturato globale»;
  - d.11 per gli appalti pubblici di servizi e forniture l'eventuale motivazione della mancata individuazione degli oneri della sicurezza e della predisposizione del D.U.V.R.I. («Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dalla normativa vigente non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero»);
  - d.12 in conformità all'art. 2, comma 1-bis del Codice la motivazione della mancata suddivisione della gara in lotti;
  - d.13 il criterio di aggiudicazione;
  - d.14 l'eventuale approvazione del «modello B» per offerta a prezzi unitari («la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori»);
  - d.15 il numero di offerte che renderà la gara aggiudicabile («anche in presenza di una sola offerta valida»; «in presenza di almeno due offerte valide»);
  - d.16 la validità complessiva delle offerte e dei relativi depositi cauzionali;
  - d.17 l'indicazione della facoltà di subappalto con le relative modalità di pagamento al subappaltatore;
  - d.18 l'eventuale motivazione dell'impossibilità di subappaltare l'appalto nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - d.19 la durata del lavoro del servizio/fornitura;
  - d.20 l'indicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38, comma 2-bis del Codice;
  - d.21 l'indicazione che l'Amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice;
  - d.22 l'indicazione che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48, commi 1 e 2 del Codice verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass;
  - d.23 l'indicazione che l'Ufficio proponente, anche ai sensi dell'art. 297 del Regolamento per servizi e forniture si riserva la facoltà, nelle fattispecie previste dall'art. 140 del Codice, di ricorrere all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara secondo le modalità e le finalità indicate nel suddetto art. 140;
  - d.24 l'indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 241, comma 1-bis del Codice, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
  - d.25 l'indicazione della motivazione del ricorso all'applicazione dell'art. 57, commi 3 e 5 lettera a) o b) del Codice in presenza dei presupposti di Legge nonché dell'eventuale rinnovo del contratto;
  - d.26 l'importo del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- e. individua i requisiti di partecipazione, ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, nonché il criterio per la scelta dell'offerta migliore coerente con le caratteristiche della prestazione. Nel caso di appalti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria verifica, preventivamente, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. del bene o del servizio da acquisire; ovvero per appalti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, in relazione all'art. 7, comma 2 del D. L. n. 52/2012 come convertito nella L. n. 95/2012, l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso il Mercato Elettronico (M.E.P.A.) della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip S.p.A., per l'accertata indisponibilità del bene o del servizio del bene o del servizio da acquisire;
- f. adotta ed approva gli atti ricorrenti nella procedura prescelta;
- g. individua i soggetti che compongono la commissione giudicatrice con le modalità di cui al

- successivo art. 42 del presente Regolamento;
- h. dà contezza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
  - i. individua e quantifica - negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - i costi della sicurezza, ove ritenuti esistenti, impegnando le relative risorse e predisponendo il piano della sicurezza e coordinamento per i lavori ovvero il documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) per servizi e forniture;
  - j. specifica ogni ulteriore elemento volto a garantire il perfezionamento formale e sostanziale della propria determinazione.
2. Nel caso di appalti di lavori pubblici la determinazione a contrarre stabilisce, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) e c) del Codice.  
Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione è prioritario l'affidamento ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del Codice.
3. Il Dirigente competente, compatibilmente con l'approvazione del bilancio di previsione, promuove le iniziative di cui sopra in modo tale da consentire la pubblicazione dei bandi relativi a lavori, servizi e forniture entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione medesimo.
4. Il Dirigente trasmette, almeno trimestralmente agli Assessori competenti, gli elenchi corredati da apposita relazione che dia conto dei presupposti, delle motivazioni, della tempistica di esecuzione e degli elementi essenziali relativi a:
- a) gli affidamenti diretti;
  - b) le procedure di estrema urgenza;
  - c) le procedure negoziate di cui all'art 122, comma 7 del Codice;
  - d) le convenzioni stipulate con le cooperative sociali;
  - e) le procedure avviate per le quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;
  - f) le procedure per le quali sia spirato il termine di sessanta giorni di cui all'art. 11, comma 9 del Codice;
  - g) le procedure per le quali il collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione non siano intervenuti nei termini previsti dalla normativa vigente/schema di contratto.
5. Il Dirigente informa, con congruo anticipo, gli Assessori competenti in ordine alle eventuali criticità riscontrate nell'esecuzione del contratto in corso indicando le iniziative adottate nonché le proposte che comportino un miglioramento dell'intervento in termini di efficienza e/o economicità.

#### Art. 9

#### Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto/capitolato speciale descrittivo e prestazionale

1. Lo schema di contratto, laddove previsto dalla normativa vigente, è parte costitutiva della progettazione a base di gara e contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra Roma Capitale e l'esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
  - a. termini di esecuzione e penali;
  - b. programma di esecuzione dei lavori, servizi o forniture;
  - c. sospensioni o riprese dei lavori, servizi o forniture;
  - d. oneri a carico dell'esecutore;
  - e. contabilizzazione dei lavori, servizi o forniture a misura e a corpo;
  - f. liquidazione dei corrispettivi;
  - g. controlli;
  - h. specifiche modalità e termini di collaudo o verifica di conformità;
  - i. modalità di soluzione delle controversie.
2. Lo schema di contratto contiene altresì ulteriori indicazioni afferenti:
  - a. l'applicazione del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, nonché il patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Capitolina;

- b. l'applicazione del Protocollo d'Integrità di Roma Capitale di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del giorno 27 febbraio 2015;
  - c. la disciplina afferente la tracciabilità dei flussi finanziari;
  - d. le cause di risoluzione del contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto (per gli appalti pubblici di lavori) e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (per gli appalti pubblici di servizi e forniture), laddove rispettivamente previsti dalla normativa vigente, sono parti costitutive della progettazione a base di gara e riguardano la descrizione delle lavorazioni/prestazioni/forniture nonché la specificazione delle prescrizioni tecniche ed in dettaglio:
- a. tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dalla progettazione a base di gara;
  - b. le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione/prestazione/fornitura, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni/prestazioni/forniture; nel caso in cui il progetto a base di gara prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
  - c. le particolari modalità esecutive e specifiche tecniche a carattere ambientale ai fini del perseguimento dell'eco-efficienza nei processi di produzione e consumo ed ai fini del conseguimento dell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile.

#### Art. 10

#### Determinazione di aggiudicazione definitiva

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio proponente che ha indetto la procedura di gara individua il soggetto contraente.
2. L'aggiudicazione provvisoria non è soggetta ad approvazione della stazione appaltante.
3. Il Dirigente procede tempestivamente all'aggiudicazione definitiva con apposita determinazione dirigenziale.
4. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
5. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni.
6. La consegna d'urgenza dei lavori e l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture non è consentita durante il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter del Codice salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
7. La consegna d'urgenza dei lavori e l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture è consentita solo ed esclusivamente dopo che il contratto è divenuto efficace e cioè dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
8. La volontà di procedere alla consegna d'urgenza dei lavori e all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture deve essere individuata nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da comunicare ai concorrenti ai sensi dell'art. 79 del Codice e deve essere congruamente motivata.
9. La Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale è competente ad inviare le comunicazioni di cui al suddetto art. 79 del Codice.

10. Nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, verificata nel caso di lavori pubblici la disponibilità degli immobili interessati dall'intervento, dovrà essere, tra l'altro, indicato l'eventuale valutazione della congruità dell'offerta, il positivo accertamento, nei confronti dei soggetti classificatisi primo e secondo in graduatoria, anche nei confronti dei soggetti ausiliari e consorziati, del possesso dei requisiti di ordine generale, con particolare riferimento alla normativa antimafia e del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa richiesti dagli atti tipici del procedimento e dalle disposizioni vigenti.

11. Dovrà inoltre essere indicata la verifica che l'aggiudicatario non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'aggiudicatario medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, l'eventuale verifica afferente i prezzi unitari, nonché le eventuali modifiche soggettive intervenute.

12. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno, altresì, essere indicate in modo sintetico, in relazione ai criteri e sub-criteri (*ove ricorrenti*) individuati negli atti di gara, le soluzioni migliorative proposte dall'aggiudicatario, la verifica afferente la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte rispetto alle prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nella documentazione posta a base di gara e/o rispetto al progetto approvato dalla stazione appaltante posto a base di gara, la concreta ed effettiva fattibilità tecnica delle soluzioni migliorative, la rispondenza delle soluzioni migliorative proposte alla vigente normativa (*ove ricorrente*), nonché la conseguente approvazione delle suddette soluzioni migliorative proposte dall'aggiudicatario; contestualmente sarà necessario approvare il nuovo schema di contratto/capitolato speciale/capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché il nuovo piano di sicurezza e coordinamento/D.U.V.R.I. (*ove ricorrente*) integrati dalle offerte migliorative proposte dall'aggiudicatario.

13. Di norma con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva viene anche rilasciato il nulla osta alla stipulazione contrattuale.

14. La valutazione di congruità delle offerte compete al Responsabile Unico del Procedimento che si avvale, in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso, degli uffici o organismi tecnici di Roma Capitale ovvero, in alternativa, di specifica commissione prevista dall'art. 88, comma 1-bis, del Codice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa degli uffici o organismi tecnici di Roma Capitale ovvero della commissione giudicatrice.

15. L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

16. La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva e di rilascio del nulla osta alla stipula è inviata tempestivamente, a cura del Dirigente che l'ha adottata, alla Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale, che provvede alla relativa pubblicazione ai sensi della normativa vigente e ai successivi adempimenti propedeutici alla formalizzazione contrattuale.

## **TITOLO V** **PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

### *Art. 11* *Principi Generali*

1. Le procedure per l'individuazione degli offerenti per l'affidamento di un contratto pubblico sono:
  - a. la procedura aperta;
  - b. la procedura ristretta;
  - c. il dialogo competitivo;
  - d. la procedura negoziata.
2. Le procedure aperte sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta.
3. Le procedure ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di



partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice.

4. Compete al Dirigente la scelta dell'adozione della procedura di affidamento in considerazione della specificità della prestazione contrattuale da affidare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità e secondo le disposizioni contenute nella normativa specifica applicabile alle fattispecie interessate.

5. Il ricorso alla procedura negoziata – che deve essere puntualmente motivata anche rispetto alla situazione di fatto, con l'indicazione, tra l'altro, della normativa che la consente e delle ragioni sottese alla scelta - è del tutto eccezionale ed è legittimato solo in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla normativa vigente e ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del presente Regolamento.

#### Art. 12

##### Procedura aperta

1. Per l'individuazione degli operatori economici Roma Capitale, in conformità ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità del Trattato come recepiti nelle direttive comunitarie e nel Codice, utilizza prevalentemente la procedura aperta.

#### Art. 13

##### Procedura ristretta

1. La procedura ristretta è utilizzata di preferenza quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Per l'affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

3. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

5. L'aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.

#### Art. 14

##### Procedura ristretta semplificata

1. Per gli appalti pubblici di lavori aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro, gli Uffici proponenti di Roma Capitale hanno facoltà, senza procedere alla pubblicazione del bando, di invitare a presentare offerta almeno venticinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato, per quanto compatibile con la normativa vigente e dal relativo «disciplinare» dell'Amministrazione di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

2. È escluso il ricorso al metodo della procedura ristretta semplificata qualora nell'appalto, oltre alla categoria prevalente siano individuate ulteriori categorie di importo singolarmente superiori al 10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore a € 150.000,00.

3. La procedura ristretta semplificata è ammessa anche per lavori di importo pari o inferiori a € 150.000,00 secondo le disposizioni di cui all'art. 90 del Regolamento.

4. La procedura ristretta semplificata non è ammessa per gli appalti per i quali è prevista anche la progettazione.

#### Art. 15

##### Dialogo competitivo

1. Il dialogo competitivo è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura.

2. È possibile ricorrere al dialogo competitivo nei casi e con le modalità indicate nell'art. 58 del Codice.

3. Non è possibile ricorrere alla procedura del dialogo competitivo in modo abusivo o in modo tale da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

#### Art. 16

##### Accordo quadro

1. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

2. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione.

3. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

4. Per gli appalti pubblici di lavori, in caso di manutenzioni ordinarie Roma Capitale ricorre preferibilmente all'accordo quadro almeno triennale, con suddivisione in lotti funzionali, ove possibile, e con l'aggiudicazione limitata a non più di un lotto.

5. Per gli appalti pubblici di forniture e servizi ripetitivi Roma Capitale ricorre preferibilmente all'accordo quadro almeno triennale, con suddivisione in lotti funzionali, ove possibile, e con l'aggiudicazione limitata a non più di un lotto.

6. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, si applicano le disposizioni previste dall'art. 59 del Codice. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso in cui questo sia concluso con un solo operatore economico.

8. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

9. Nei relativi contratti applicativi dovranno essere riportate in modo esaustivo le clausole, le condizioni e ed i termini già fissati nel relativo accordo quadro.

10. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

11. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. In tal caso l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto ai sensi dell'art. 287, comma 1 del Regolamento.

12. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nello schema di accordo quadro, secondo la procedura indicata nell'art. 59, comma 8 del Codice.

13. L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio. È comunque vietato l'utilizzo dell'intero importo e pertanto le risorse disponibili rispetto all'importo complessivo stimato dell'accordo quadro sono solo quelle legate al ribasso d'asta proposto dall'operatore aggiudicatario definitivo dell'accordo quadro medesimo, in funzione dei vari contratti applicativi e, al massimo nei limiti del «quinto d'obbligo» nella ricorrenza degli ulteriori presupposti normativi di cui all'art. 161, comma 12 e 311, commi 2 e 4 del Regolamento rispettivamente per i lavori e per servizi e forniture.

14. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.

15. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

16. In caso di accordo quadro concluso con un solo operatore economico o con più operatori economici il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica elettronica a cura del Segretario Generale.

17. I conseguenti contratti applicativi verranno stipulati con scrittura privata **digitale** non autenticata, sottoscritta dal Dirigente che ha curato i relativi atti di gara e registrata ai sensi di Legge.

18. Gli accordi quadro conclusi con un solo operatore economico ovvero con più operatori economici possono essere articolati in lotti funzionali.

19. L'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade di Roma Capitale e l'affidamento del servizio di sorveglianza e pronto intervento, nonché la manutenzione ordinaria degli edifici sono gestiti con procedura aperta articolata in uno o più lotti funzionali per ciascun Municipio/Dipartimento, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, proposta dalla struttura preposta alla funzione di centrale di committenza, con apposito accordo quadro da sottoscrivere con un unico operatore economico per ciascun lotto, prevedendo altresì, negli atti di gara, la possibile partecipazione a tutti i lotti e l'impossibilità di aggiudicarsi più di un lotto.

#### Art. 17

#### Concessione di lavori pubblici - Finanza di progetto

1. La concessione di lavori pubblici è contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, avente ad oggetto, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

2. Per l'affidamento di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del Codice, l'Amministrazione pone a base di gara della concessione almeno il progetto preliminare.

3. Qualora l'Amministrazione disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della progettazione medesima, da parte del concessionario.

4. Nella concessione di lavori pubblici la gestione del servizio è strumentale alla realizzazione dell'opera, ovvero è diretta a consentire il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dell'opera stessa, risultando, così, funzionale alla sua remunerazione.

5. Per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del Codice, l'Amministrazione può, in alternativa a quanto indicato al comma 1, affidare la concessione mediante finanza di progetto.

6. Per l'affidamento mediante finanza di progetto l'Amministrazione pone a base di gara, di norma, uno studio di fattibilità prevedendo, nel bando finalizzato alla presentazione delle offerte, che l'utilizzo di risorse sarà totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

7. Lo schema di contratto di concessione dei lavori pubblici indica:

- a. le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte di Roma Capitale;
- b. l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
- c. i poteri riservati a Roma Capitale, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;
- d. la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
- e. l'eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta;
- f. le procedure di collaudo;
- g. le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
- h. le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;
- i. le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall'art. 143, comma 5, del Codice;
- j. i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
- k. l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;
- l. le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;
- m. le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
- n. le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro a Roma Capitale al termine della concessione;
- o. nel caso di cui all'art. 143, comma 5, del Codice, le modalità dell'eventuale immissione in possesso dell'immobile anteriormente al collaudo dell'opera;
- p. il piano economico – finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto l'arco temporale prescelto;
- q. il corrispettivo per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
- r. In caso di concessione dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto nel bando, l'offerta contiene:
- s. il piano economico finanziario di cui all'art. 143, comma 7, del Codice e gli elaborati previsti nel bando;
- t. il prezzo richiesto dal concorrente;
- u. il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere a Roma Capitale;
- v. il canone da corrispondere a Roma Capitale;
- w. il tempo di esecuzione dei lavori;
- x. la durata della concessione;
- y. il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;

- z. le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;
- aa. la quota di lavori che intende affidare a terzi.

#### Art. 18

#### Concessione di servizi - Finanza di progetto

1. Le concessioni di servizi sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto in virtù dei quali viene affidata la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
2. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. Nella concessione di servizi l'eventuale espletamento di lavori è strumentale, sotto i profili della manutenzione, del restauro e dell'implementazione, alla gestione del servizio, risultando così funzionali a garantire le condizioni per il miglior esercizio del servizio pubblico.
4. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966, e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.
5. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico - finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione dei criteri di valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e delle garanzie offerte dal promotore a Roma Capitale. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite del 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
6. È ammessa da parte dei privati in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
7. Roma Capitale valuta le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e può adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi.
8. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte di Roma Capitale, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione.
9. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.
10. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una

gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della finanza di progetto ricorrente, e con predeterminazione dei criteri selettivi, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso.

11. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione.

#### Art. 19

#### Procedure telematiche (CONSIP – M.E.P.A.) – Sistemi dinamici di acquisizione - Aste elettroniche

1. L'Amministrazione dà preferenza alle modalità informatizzate per l'acquisizione di beni e servizi in ragione dell'economicità e speditezza della procedura attraverso le seguenti modalità:

- a. prioritariamente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da CONSIP S.p.A. per gli approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria o avvalendosi di CONSIP S.p.A. per gli acquisti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per le categorie di beni e servizi presenti sui relativi cataloghi;
- b. mediante il sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell'art. 287, comma 2 del Regolamento per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati;
- c. mediante aste elettroniche con procedure interamente gestite con sistemi telematici ai sensi dell'art. 85 del Codice e 288 e ss del Regolamento. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

2. L'effettuazione degli acquisti con la modalità di cui alla lettera a) avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati.

#### Art. 20

#### Centrali di committenza

1. Roma Capitale, al fine di rafforzare le azioni volte alla razionalizzazione della spesa e garantire il rispetto dei principi di efficacia ed efficienza delle procedure relative all'affidamento delle pubbliche commesse, individua, nell'ambito delle proprie strutture, gli uffici ai quali attribuire il ruolo e la funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 3, comma 34 del Codice, per l'acquisizione di beni e servizi di uso comune e per i lavori di manutenzione ordinaria e, con riferimento alle strade del territorio cittadino, per l'attività di sorveglianza e pronto intervento.

2. Per l'acquisizione di beni e servizi di uso comune la centrale di committenza assume la responsabilità di:

- a. svolgere la procedura di selezione del fornitore;
- b. stipulare con il fornitore aggiudicatario un contratto normativo;
- c. attuare, monitorare e governare il contratto normativo;
- d. svolgere attività di monitoraggio e verifica, anche attraverso controlli a campione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti.

3. La struttura preposta di cui al comma 2, svolge la propria funzione anche nei confronti degli Organismi interamente partecipati da Roma Capitale che, per ciascun acquisto, nominano un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

4. La centrale di committenza nell'ambito delle attività di supervisione e controllo, laddove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità di propria competenza, accerti che le prestazioni non siano collaudabili, può disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata/o con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria.

5. Per i lavori di cui al comma 1 la struttura preposta alla funzione di centrale di committenza assume la responsabilità di:

- a. svolgere la procedura di selezione dell'esecutore;
- b. stipulare con l'aggiudicatario l'accordo quadro;
- c. attuare, monitorare e governare l'accordo quadro;
- d. svolgere attività di monitoraggio e verifica, anche attraverso controlli a campione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti nell'ambito dei singoli contratti applicativi, che relazionano periodicamente sull'andamento degli stessi.

6. Le stazioni appaltanti nominano un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto, assume specificamente in ordine al singolo contratto applicativo i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità/collaudato delle prestazioni contrattuali.

7. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità dei servizi/collaudato in capo alle singole Stazioni appaltanti in relazione al rispettivo contratto applicativo, la centrale di committenza nell'ambito delle attività di supervisione e controllo di propria competenza, laddove le prestazioni contrattuali siano state dichiarate non verificabili ovvero non collaudabili, possono disporre la risoluzione anche parziale dell'accordo quadro già stipulato con l'affidatario e procedere ad una nuova aggiudicazione parziale in favore del soggetto che segue in graduatoria.

8. La specifica disciplina organizzativa ed il funzionamento della Centrale di committenza per i lavori verrà regolamentata con apposito provvedimento dell'Assemblea Capitolina.

#### Art. 21 Sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione può riguardare le attività, i beni, i servizi, le opere pubbliche inserite negli atti di programmazione dell'ente. La sponsorizzazione può consistere in un contributo finanziario, anche parziale, ovvero nella diretta esecuzione dell'intervento oggetto di sponsorizzazione (cd. sponsorizzazione tecnica).

2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.

3. Gli strumenti di attuazione della sponsorizzazione non devono essere in contrasto con disposizioni di Legge o regolamenti e devono escludere forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

4. In ogni caso devono essere definiti i limiti di sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefit, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale pubblicitario.

5. Roma Capitale individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor definendo di norma il valore di riferimento della sponsorizzazione che intende attivare in considerazione delle caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell'iniziativa e dell'intervento; Roma Capitale può altresì accogliere offerte spontanee di sponsorizzazione provenienti da soggetti terzi giudicate di interesse pubblico previa valutazione da parte di apposita Commissione delle componenti economiche, qualitative e organizzative della proposta che dimostrino la convenienza per l'Amministrazione.

6. E' sempre facoltà di Roma Capitale rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora a suo insindacabile giudizio:

- a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;

7. Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, quelle di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, nonché quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

8. Fermo rimanendo quanto disposto dall'art. 199 bis del Codice, la scelta dello sponsor da parte dell'Amministrazione avviene nelle altre ipotesi non previste dal predetto art. sulla base di principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità efficacia, economicità e proporzionalità.

9. L'intendimento di ricorrere a forme di sponsorizzazione, previa deliberazione di norma della Giunta capitolina, è preceduto dalla pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte.

10. L'avviso è pubblicato, di norma, almeno sul sito internet dell'Ufficio che curerà le fasi del confronto concorrenziale. E' inoltre pubblicizzato in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione ed alla tipologia di attività.

11. L'avviso contiene almeno i seguenti dati:

- a. l'oggetto della sponsorizzazione, cioè l'indicazione dell'iniziativa o attività sponsorizzabile;
- b. le modalità ed il termine di presentazione delle proposte;
- c. i criteri di valutazione delle proposte.

12. I soggetti che intendono partecipare alle procedure di sponsorizzazione bandite da Roma Capitale devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, previsti dalla normativa vigente per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione e dei requisiti di ordine speciale ove richiesti, nonché, in caso di lavori, servizi e forniture acquisiti e realizzati a cura e spese dello sponsor, dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dei progettisti e degli esecutori del contratto;

13. La formalizzazione del rapporto contrattuale della sponsorizzazione avviene mediante scrittura privata non autenticata a cura dello sponsor e del Dirigente interessato;

14. Nel contratto di sponsorizzazione dovranno essere in particolare stabiliti:

- a. oggetto, finalità, durata;
- b. impegni dello sponsor;
- c. impegni dell'Amministrazione;
- d. diritto dello sponsor alla utilizzazione degli spazi pubblicitari e degli altri strumenti di veicolazione concessi da Roma Capitale;
- e. eventuale clausola di esclusiva;
- f. importo della sponsorizzazione e definizione degli aspetti fiscali;
- g. modalità di svolgimento e di attuazione della sponsorizzazione, garanzie richieste e responsabilità;
- h. disciplina delle facoltà di recesso e modalità di risoluzione del contratto;
- i. clausole di tutela rispetto a eventuali inadempienze;
- j. prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali.

15. Alla sponsorizzazione si applicano, inoltre, i principi e, in quanto applicabili, le norme contenute nei regolamenti di settore adottati da Roma Capitale.

#### Art. 22

#### Concorso di idee e Concorso di progettazione

1. I concorsi di progettazione sono le procedure intese a fornire a Roma Capitale, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

2. In caso di concorso di progettazione di servizi e forniture, la progettazione può essere suddivisa in due o più livelli di approfondimento previa individuazione dei requisiti e caratteristiche; in tale ipotesi, il concorso di progettazione si articola in due gradi secondo le modalità previste dall'art. 109 del Codice, intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di progettazione individuato dal bando di concorso e per progettazione definitiva o esecutiva il restante o i restanti livelli di progettazione individuati dal predetto bando di concorso.



3. Per gli affidamenti concernenti prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, la progettazione di servizi o forniture può avvenire nell'ambito di gare per l'affidamento di servizi o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture, finalizzati a fornire a Roma Capitale la progettazione.
4. Il concorso di idee è una procedura finalizzata ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di proposte ideative su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.
5. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
7. In caso progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, Roma Capitale valuta in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
8. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all'art. 57, comma 6 del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.
9. Per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, Roma Capitale valuta in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

#### Art. 23

#### Affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate in via prioritaria, dagli uffici tecnici di Roma Capitale.
2. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, Roma Capitale, può affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione: a liberi professionisti singoli od associati ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, alle società di professionisti, alle società di ingegneria; a prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, a consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni; a raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti sopra elencati.
3. In tal caso Roma Capitale, per importi pari o superiori a € 100.000,00, ricorre all'affidamento prioritariamente mediante procedura aperta secondo le indicazioni di cui agli artt. da 252 a 257 e 261 del Regolamento.

4. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del Codice e dell'art. 267 del Regolamento possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti sopra indicati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice medesimo; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Art. 24  
Procedura negoziata

1. La procedura negoziata è la procedura con la quale la stazione appaltante Roma Capitale consulta gli operatori economici scelti sulla base di elenchi «aperti» configurati quali indagini di mercato cumulativo e gestiti dalle apposite strutture individuate dal presente Regolamento ovvero sulla base di apposite indagini di mercato.
2. Il ricorso alla procedura negoziata quale procedura del tutto eccezionale è ammesso nelle sole fattispecie previste agli articoli 56, 57, 122 commi 7, e 8 e all'art. 204, comma 1 del Codice, con le modalità ivi indicate.
3. In caso di appalti pubblici di lavori, il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del Codice per importi inferiori a 1.000.000,00 di euro è del tutto eccezionale e residuale rispetto all'ordinaria programmazione e la determina a contrarre, oltre a essere congruamente motivata in ordine ai presupposti legittimanti, deve specificare le ragioni per cui si è ritenuto di non procedere alla gara aperta evitando di ricorrere a clausole di stile o a meri richiami della possibilità normativa offerta.
4. In ogni caso qualora ricorrano i presupposti per il ricorso alla procedura negoziata di cui al suddetto art. 122, comma 7 del Codice occorrerà avvalersi dell'«Albo procedure negoziate lavori».
5. Per le procedure negoziate sono istituiti dall'Amministrazione i seguenti Albi come meglio specificati agli articoli 34, 35, 36 e 37 del presente Regolamento:
  - a. «Albo procedure negoziate lavori»;
  - b. «Albo procedure negoziate forniture e servizi»;
  - c. «Albo per l'affidamento degli appalti di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B ai sensi della L. n. 381/1991»;
  - d. «Albo per l'affidamento degli appalti per i servizi alla persona denominato «Registro Unico Cittadino di Accreditamento (R.U.C.)» nelle sue articolazioni territoriali denominati «Registri Municipali».
6. Nessun Ufficio proponente di Roma Capitale può detenere e gestire propri elenchi, albi o registri comunque denominati diversi da quelli espressamente previsti dal presente art., né possono essere predisposti o utilizzati elenchi di imprese di «fiducia».
7. Nessuno Ufficio proponente di Roma Capitale può pubblicare avvisi di manifestazione di interesse rivolto ad imprese già iscritte negli elenchi, albi o registri comunque denominati previsti dal presente Regolamento al fine di costituire ulteriori Albi.
8. Il ricorso alla procedura negoziata previa apposite indagini di mercato è consentito solo ed esclusivamente laddove gli Albi sopra elencati non contemplino la tipologia di lavori, servizi e forniture per le quali occorre procedere.
9. Nella determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto a procedura negoziata è rappresentato l'intero iter seguito dal dirigente preposto all'Ufficio proponente per la scelta del contraente, dando conto dei seguenti elementi essenziali:
  - a. le esigenze dell'Amministrazione in ordine ai lavori/servizi/forniture da realizzare;
  - b. gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto;
  - c. la motivazione - ex art. 3 della Legge n. 241/1990 - per la quale si intende soddisfare tali esigenze con il ricorso alla procedura negoziata, con piena ed esaustiva emersione di tutti i presupposti giuridici legittimanti;
  - d. la procedura seguita per l'individuazione dei concorrenti da invitare a presentare offerte mediante ricorso ad uno degli albi sopra individuati ovvero, in alternativa, la procedura seguita per l'individuazione dei concorrenti da invitare a presentare offerte e gli accorgimenti adottati per

- verificare il possesso dei requisiti di qualificazione delle imprese, nel rispetto del principio della rotazione (*in caso di indagini di mercato*);
- e. il criterio di scelta dell'operatore economico (prezzo più basso o in via del tutto eccezionale ove ricorrano i presupposti legittimanti l'offerta economicamente più vantaggiosa), con la specificazione del numero e dei nominativi dei soggetti invitati, delle offerte pervenute e l'individuazione dell'offerta ritenuta congrua e più vantaggiosa per l'Amministrazione;
  - f. il soggetto individuato all'esito della procedura di aggiudicazione quale aggiudicatario provvisorio;
  - g. i controlli effettuati nei confronti dell'aggiudicatario per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede di presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione definitiva;
  - h. l'attestazione della copertura finanziaria;
  - i. l'individuazione dei siti (anche informatici) nei quali si procederà, nel rispetto del principio della trasparenza, alla pubblicazione della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto.
10. La formalizzazione del rapporto negoziale con l'operatore economico risultato aggiudicatario definitivo avverrà mediante scrittura privata non autenticata regolarmente registrata ai sensi della normativa vigente e comunque nella forma digitale di cui al successivo art.53.
11. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui al comma precedente, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
12. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

#### Art. 25

#### Affidamenti in economia – Principi generali

1. Gli affidamenti in economia di lavori, servizi e beni da parte di Roma Capitale possono essere effettuati:
  - a. mediante amministrazione diretta nella quale le acquisizioni avvengono con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio di Roma Capitale, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
  - b. mediante cottimo fiduciario che consiste in una procedura negoziata nella quale le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
2. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.
3. I servizi e l'acquisizione di beni in economia sono ammessi fino all'importo corrispondente alla soglia comunitaria.
4. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 125 del Codice, può essere artificialmente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
5. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal Codice e dal Regolamento.
6. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza semestrale.
7. Le procedure di acquisto in economia di lavori, beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dagli articoli 122 e 124 del Codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

8. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

9. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo istituzionale di Roma Capitale.

10. Il ricorso agli affidamenti in economia per gli appalti pubblici di servizi e forniture è possibile solo ed esclusivamente previa consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da CONSIP S.p.A.

11. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dell'esecuzione del contratto, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

12. Eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in relazione agli affidamenti/acquisizioni in economia, così come declinati agli artt. 26, 27 e 28 del presente Regolamento, verranno aggiornate con apposita deliberazione della Giunta Capitolina.

#### Art. 26

#### Acquisizione in economia di beni

1. L'acquisizione in economia di beni nei limiti di importo di cui all'art. 25 del presente Regolamento è ammessa nei seguenti casi:

- a. acquisto di arredi, mobili, impianti tecnici e attrezzature in genere per stabili utilizzati per fini istituzionali;
- b. acquisto, noleggio e locazione finanziaria di fotocopiatori, telefax, macchine da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi, relativi accessori e materiale di consumo, apparecchiature tecniche e informatiche;
- c. acquisto, noleggio e locazione finanziaria apparecchiature di videoproiezione e di registrazione audio-video, sistemi e prodotti software, materiale informatico in genere, impianti telefonici e di telecomunicazione in genere;
- d. acquisto di prodotti di cancelleria, carta, materiali di consumo per il funzionamento degli uffici;
- e. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a quotidiani, periodici, banche dati anche on line;
- f. acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia, manifesti, locandine altri materiali per la diffusione e la comunicazione istituzionale;
- g. acquisto di vestiario, dispositivi di protezione individuale e di materiale ed attrezzi vari in uso al personale;
- h. acquisto di autoveicoli e motoveicoli;
- i. acquisto o noleggio di materiale didattico, attrezzature e materiali tecnici e scientifici da laboratorio;
- j. acquisto di materiali per la gestione degli archivi, compreso quello informatico;
- k. acquisto di beni e attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite direttamente o date in gestione da Roma Capitale;
- l. acquisto di coppe, medaglie, targhe ed altri beni necessari alla realizzazione di eventi promossi o partecipati dall'Amministrazione Capitolina;
- m. acquisto di segnaletica e arredo urbano;
- n. acquisto di prodotti per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
- o. acquisto, noleggio di attrezzature per la manutenzione del verde pubblico.

#### Art. 27

#### Ulteriori ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi

1. L'acquisto in economia di beni e servizi è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi:
  - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporle l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c. prestazioni periodiche di servizi e di beni, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 28

Affidamenti in economia di servizi

1. L'affidamento in economia di servizi nei limiti di importo di cui all'art. 25 del presente Regolamento è ammesso nei seguenti casi:

- a. servizi di manutenzione e di riparazione dei beni acquisiti da Roma Capitale di cui alle lettere a), b), c), h), k), m) dell'art. 26 del presente Regolamento ove acquistati;
- b. servizi di nolo di automezzi e di attrezzature in genere;
- c. servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed elaborazione di dati, gestione e manutenzione di siti web istituzionali, consulenza, sviluppo e aggiornamento di software, hardware, internet e servizi telematici;
- d. servizi di editoria, stampa e distribuzione, fotografia e fotocomposizione, tipografia, litografia, rilegatura, trascrizione;
- e. servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi;
- f. servizi di ricerca;
- g. servizi di analisi e prove in sito e in laboratorio;
- h. servizi per la realizzazione di azioni promozionali, pubblicitarie, di marketing e di comunicazione istituzionale;
- i. servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature necessarie;
- j. servizi di cui all'allegato IIB del Codice;
- k. servizi di vigilanza e di portierato;
- l. servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia;
- m. servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo;
- n. servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, di documenti cartacei e pergamenei, di sigilli e di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo in genere;
- o. servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate da Roma Capitale;
- p. beni e servizi necessari all'allestimento e all'organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, campi scuola, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate da Roma Capitale;
- q. organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- r. noleggio di attrezzature per l'organizzazione di corsi di formazione, per l'espletamento di concorsi e per l'organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni di interesse di Roma Capitale, allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi;
- s. servizi di gestione di ludoteche, centri estivi e centri per anziani;
- t. servizi di supporto all'attività del Responsabile del procedimento;
- u. servizi di potatura ordinaria della alberature stradali.

Art. 29

Procedura per gli affidamenti in economia di servizi e forniture

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alla soglia comunitaria, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati prioritariamente tramite elenco «aperto» di operatori economici di cui al successivo art. 38 del presente Regolamento, gestito dal Dipartimento Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica degli Acquisti, ovvero in via residuale, ove non abbiano aderito operatori economici, sulla base di apposite indagini di mercato.

2. Pertanto solo in tal caso l'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

3. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire, ai sensi dell'art. 332 del Regolamento, anche tramite nuova consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da CONSIP S.p.A.

4. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, il Dipartimento Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica degli Acquisti, predispone appositi elenchi di operatori economici dotati dei relativi requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

5. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

6. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da Roma Capitale.

7. Roma Capitale può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

#### Art. 30

#### Lettera di invito per gli affidamenti in economia di servizi e forniture

1. Per l'affidamento in economia di servizi e beni la lettera d'invito, alla quale è allegato lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto/capitolato speciale descrittivo e prestazionale, riporta:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.;
  - le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
  - il termine di presentazione delle offerte;
  - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
  - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
  - la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
  - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
  - l'indicazione dei termini di pagamento;
  - i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente e comunque nella forma digitale di cui al successivo art.53.

### TITOLO VI

### PUBBLICITA' E TRASPARENZA – FORMAZIONE ALBI – DIRITTO DI ACCESSO

#### Art. 31

#### Pubblicità e Trasparenza

1. Fermi restando gli obblighi relativi alla pubblicità legale previsti dal Codice, che assolvono ad un adempimento finalizzato alla certezza giuridica della volontà dell'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione di un appalto di lavori, servizi e forniture secondo criteri, modalità e tempi ivi indicati,

l'Amministrazione, nell'ottica di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa nel settore degli appalti pubblici ha l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale di Roma Capitale (Amministrazione Trasparente) per i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, i seguenti dati: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura e l'importo delle spese liquidate.

2. L'AVCP (ora ANAC), per assicurare l'uniformità dei dati da inserire, ha predisposto un'apposita scheda con l'elenco delle informazioni oggetto di pubblicazione contenuta nell'art. 3 della deliberazione del 22 maggio 2013, n. 26.

3. Le suddette informazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere altresì pubblicate in tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto che vengono trasmesse dall'Amministrazione all'ANAC per la relativa pubblicazione sul proprio sito web.

4. Per consentire la massima trasparenza, l'Amministrazione procede anche alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale (Amministrazione Trasparente) della determinazione a contrarre per le procedure negoziate ex artt. 56 e 57 del Codice, nonché della lettera di invito a presentare offerta, in quanto atto amministrativo che costituisce *lex specialis* di tali procedure di gara.

5. Per ogni altro procedimento di scelta del contraente che non sia ad evidenza pubblica verrà pubblicata la relativa determinazione a contrarre contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta della procedura seguita nonché ogni altro atto e/o provvedimento alla stessa afferente.

6. Al fine di garantire la massima trasparenza sulla scelta degli operatori invitati a presentare offerta, sul sito web istituzionale (Amministrazione Trasparente) l'Amministrazione sarà tenuta inoltre a pubblicare gli albi di cui agli artt. 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del presente Regolamento.

#### Art. 32

#### Accesso atti – accesso civico

1. In materia di appalti pubblici, fermi restando i principi relativi al diritto di accesso garantiti dalla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per cui viene garantita la trasparenza e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione consentendo al cittadino che abbia un interesse attuale, personale, concreto, serio e non emulativo il diritto di esaminare o estrarre copia di documenti amministrativi previa istanza di accesso formale o informale, è previsto l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 79 del Codice entro 10 giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi, mediante visione ed estrazione di copia senza preventiva istanza scritta di accesso, fatti salvi i divieti e i differimenti previsti dall'art. 13 dallo stesso Codice.

2. Quale strumento specifico finalizzato ad ottenere il rispetto degli obblighi di pubblicazione posti in capo all'Amministrazione, tra i quali si annoverano le informazioni/dati/documenti menzionati nell'art. 31 del presente Regolamento, l'art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 introduce l'istituto dell'accesso civico.

3. In coerenza con la finalità di realizzare un controllo sull'operato della Pubblica Amministrazione viene riconosciuto a chiunque, in caso di omessa pubblicazione di documenti, dati e informazioni, il diritto di richiedere i medesimi.

4. La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e viene presentata al Responsabile della Trasparenza.

5. L'Amministrazione, in caso di omessa pubblicazione procede alla pubblicazione del documento, dato o informazione richiesto, trasmettendolo al richiedente e comunicando allo stesso l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento al sito web istituzionale.

6. Qualora il documento, dato o informazione richiesto risulta essere stato pubblicato l'Amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento al sito web istituzionale.

7. L'accesso civico costituisce l'azione speculare all'obbligo di pubblicità dettato dalle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa.

Art. 33

Elenco operatori economici iscritti per le procedure ristrette e semplificate

1. Per le procedure ristrette semplificate afferenti gli appalti pubblici di lavori è istituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, che ne cura la formazione, la gestione e l'aggiornamento, un apposito elenco «aperto» di operatori economici da invitare ai sensi del «disciplinare» di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 9 febbraio 2005 e successive circolari esplicative che, per quanto compatibile con la normativa vigente, regola le modalità e i termini di pubblicazione dell'avviso per l'accesso dei soggetti che intendono essere invitati, le modalità di presentazione delle domande, le verifiche sui requisiti, il sorteggio informatizzato, la richiesta degli elenchi da parte degli Uffici proponenti, l'aggiornamento.

Art. 34

Albo procedure negoziate lavori

1. Per le procedure negoziate da affidare per gli appalti pubblici di lavori ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7 e 204, comma 1 del Codice è istituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, che ne cura, con apposita Commissione per la valutazione dei requisiti di accesso, la formazione, la gestione, e l'aggiornamento un apposito elenco «aperto» di operatori economici da interpellare nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, concorrenza e mediante sorteggio informatizzato.

2. Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana fornisce all'Ufficio/stazione appaltante, previa presentazione di apposita richiesta, l'elenco dei concorrenti da invitare a presentare offerta per ogni procedura negoziata.

3. Qualora l'importo dell'appalto sia inferiore a 500.000,00 euro l'invito è rivolto a 20 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori da eseguire. Nel caso in cui l'importo dell'appalto sia superiore a 500.000,00 euro l'invito è rivolto a 30 concorrenti, sempre che sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori da eseguire.

4. Qualora un operatore economico invitato ad una procedura negoziata non presenti offerta, l'Ufficio/stazione appaltante che ha indetto la gara ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. Il Dipartimento provvede, previo contraddittorio, a sospendere per ventiquattro mesi dall'elenco delle procedure negoziate gli operatori economici che, senza giustificato motivo, non abbiano presentato offerta o abbiano declinato l'invito per almeno due volte consecutive.

5. Non sono ammessi, salvo che per dichiarate e motivate esigenze, ulteriori elenchi di operatori economici che svolgono lavori pubblici presso gli Uffici/stazioni appaltanti che hanno indetto la gara.

Art. 35

Albo procedure negoziate forniture e servizi

1. Ferma restando la previa consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da CONSIP S.p.A. per gli appalti di servizi e forniture di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria o la consultazione di CONSIP S.p.A. per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, ovvero, in via subordinata, il prioritario espletamento di procedure aperte, per le procedure negoziate da affidare per appalti pubblici di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 57, comma 6 del Codice, è istituito presso il Dipartimento Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica degli Acquisti, con apposito Regolamento un apposito elenco «aperto» di operatori economici, organizzato, su indicazione degli Uffici proponenti, per ciascun settore o categoria di servizi e forniture, da interpellare nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, concorrenza e mediante sorteggio informatizzato. I requisiti di accesso al suddetto Albo sono valutati da apposita Commissione.

Art. 36

Albo per l'affidamento degli appalti di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B ai sensi della L. n. 381/1991

1. Per le procedure negoziate da affidare per le cooperative sociali di tipo B come definite dalla L.



n. 381/1991, ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina n. 124 del 23 aprile 2009, come modificata dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 238 del 1° agosto 2012, è istituito presso il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, che ne cura la gestione, un apposito elenco «aperto» denominato «Elenco Speciale delle cooperative sociali di tipo B, di cui alla Legge n. 381/1991», nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, concorrenza e mediante sorteggio informatizzato. I requisiti di accesso al suddetto Albo sono valutati da apposita Commissione.

#### Art. 37

##### Albo per l'affidamento degli appalti per i servizi alla persona

1. Per le procedure negoziate da affidare nell'ambito dei servizi alla persona, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005, come integrata da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355 del 21 dicembre 2012, è istituito, presso il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, che ne cura l'iscrizione, l'accreditamento e la gestione, con apposita Commissione per la valutazione dei requisiti di accesso, ai sensi del «Regolamento per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona», un registro «aperto» denominato «Registro Unico Cittadino di Accreditamento (RUC)» degli organismi non lucrativi, suddivisi per area di intervento («Area Anziani», «Area Minori», «Area Disabili», «Area adulti in condizione di fragilità» suddivisa in ulteriori ambiti) e per territorio, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e mediante sorteggio informatizzato ove compatibile
2. Presso ogni Municipio sono istituiti i Registri Municipali degli Organismi che operano nell'ambito territoriale di riferimento. L'iscrizione al RUC è condizione indispensabile per l'eventuale iscrizione nei Registri Municipali. Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute invia ai Municipi l'elenco degli organismi accreditati distinti per area d'intervento. Ogni Municipio aggiorna il Registro Municipale.
3. L'iscrizione al RUC costituisce requisito essenziale per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra gli Organismi e l'Amministrazione Capitolina.

#### Art. 38

##### Albo per l'acquisto e l'affidamento in economia di beni e servizi

1. Ferma restando la previa consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da CONSIP S.p.A. per l'acquisto e l'affidamento in economia di beni e di servizi di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 332 del Regolamento, è istituito, con apposito Regolamento, presso il Dipartimento Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica degli Acquisti, che ne cura la formazione, la gestione e l'aggiornamento, un elenco «aperto» di operatori economici, organizzato per ciascuna categoria o tipologia di servizi e forniture, individuato ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del presente Regolamento, da interpellare nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento e mediante sorteggio informatizzato. I requisiti di accesso al suddetto Albo sono valutati da apposita Commissione.

## **TITOLO VII**

### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

#### Art. 39

##### Prezzo più basso

1. Il criterio di aggiudicazione è stabilito nella determinazione a contrarre e deve essere indicato nel bando di gara e/o nella lettera di invito.
2. I contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive e non complesse disciplinate da un capitolato tecnico dettagliato che consenta la valutazione delle offerte con riguardo al solo elemento economico vengono aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso in una o più sedute pubbliche svolte dal seggio di gara di cui al successivo art. 41 del presente Regolamento.

#### Art. 40

#### Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Laddove in relazione all'oggetto contrattuale, la stazione appaltante abbia valutato che l'operatore economico possa contribuire nella valorizzazione dell'appalto di lavori, servizi e forniture proponendo elementi migliorativi afferenti singoli elementi dell'offerta rispetto a quelli già individuati a livello di progettazione a base di gara, il contratto può essere aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel bando e nel disciplinare di gara o nella lettera di invito sono indicati i criteri di valutazione specifici e oggettivamente valutabili eventualmente articolati in sub criteri - con i relativi punteggi e sub-punteggi - e criteri motivazionali di cui all'art. 83, commi 1 e 4 del Codice in base ai quali verrà valutata l'offerta tecnica ed individuata, congiuntamente al ribasso/prezzo offerto, la migliore offerta.
3. Nel disciplinare di gara o nella lettera di invito, al fine di sintetizzare il punteggio economico e il punteggio tecnico è indicato di norma il metodo «aggregativo compensatore».
4. È, altresì, individuato, tra quelli configurati dagli allegati al Regolamento, il metodo per la determinazione dei coefficienti da applicare agli elementi di natura qualitativa nonché la/le formula/e per l'attribuzione del punteggio afferente gli elementi di natura quantitativa attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito a valori degli elementi offerti più convenienti e coefficiente pari a zero attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
5. Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa quali, a mero titolo esemplificativo, il prezzo e il termine di consegna o di esecuzione, per servizi e forniture, inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, può essere utilizzata la formula di cui all'allegato P del Regolamento, punto II, lett. b) con riferimento al valore soglia.
6. La somma dei punteggi da assegnare per l'insieme degli elementi è comunque pari a cento.
7. Nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'assegnazione dei punteggi, fatta eccezione per i soli casi normativamente previsti, deve essere conferente con il criterio prescelto in modo tale da garantire la preponderanza del punteggio attribuito agli elementi di natura tecnica, preferibilmente nel rapporto: offerta tecnica punteggio massimo pari a 60 e punteggio economico massimo pari a 40, salvo diversa esigenza espressa dall'Amministrazione congruamente motivata.
8. Il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 42 del presente Regolamento deve consentire, nell'ambito della relativa verbalizzazione delle sedute riservate, la ricostruzione dell'iter logico compiuto nella valutazione dei singoli aspetti e la cognizione delle ragioni poste a fondamento dell'assegnazione dei punteggi.

### TITOLO VIII

### COMMISSIONI DI GARA

#### Art. 41

#### Seggio di gara

1. Qualora l'individuazione del contraente avvenga con la procedura ad evidenza pubblica regolata con il criterio del prezzo più basso, la costituzione e il funzionamento della commissione di gara è ascritta alle competenze del Segretariato Generale.
2. Detta commissione è così composta:
  - a. Presidente: Dirigente della Direzione Appalti e Contratti o suo delegato;
  - b. Ufficiale rogante: Funzionario Amministrativo della Direzione Appalti e Contratti.
3. Coadiuvata la suddetta commissione il Responsabile del procedimento della stazione appaltante per lo svolgimento dei compiti di assistenza relativi al controllo dei passoi in sede di seduta pubblica e per la verifica ex art. 48, comma 1 del Codice.
4. La commissione svolge collegialmente le proprie funzioni alla presenza, di norma, di due testimoni.

5. Delle operazioni della commissione viene redatto apposito atto pubblico.

Art. 42  
Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice nelle procedure aperte o ristrette, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è costituita dal Dirigente che indice la gara ed è composta da un numero complessivo dispari di membri, in massimo di cinque, che operano secondo le norme stabilite dal Regolamento, con le seguenti funzioni:
- a. Presidente: Dirigente della stazione appaltante competente *ratione materiae*;
  - b. Ufficiale rogante: Funzionario amministrativo della Direzione Appalti e Contratti nelle sedute pubbliche;
  - c. Componenti: Funzionari esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. La Direzione Appalti del Segretariato Generale cura l'istituzione la gestione e l'aggiornamento, di concerto con il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, di un Albo unico per la formazione delle Commissioni Giudicatrici - ai sensi dell'art. 84 del «Codice» - suddiviso tra Dirigenti e personale non Dirigente incaricato di Posizioni Organizzativa, giusta il relativo attuale sistema di classificazione vigente tempo per tempo.
3. Nell'ambito dell'Albo interno di cui trattasi i Dirigenti assumeranno il ruolo di Presidente delle suddette Commissioni mentre i funzionari incaricati di Posizione Organizzativa assumeranno la funzione di membri delle commissioni stesse.
4. Detto Albo è unico per tutta l'Amministrazione capitolina al fine di assicurare il rispetto dei principi di massima rotazione, trasparenza e casualità nell'individuazione dei soggetti interessati prescindendo dallo specifico ambito territoriale di appartenenza.
5. Nel rispetto del disposto di cui al citato art. 84 del «Codice» i soggetti che compongono ciascuna commissione giudicatrice sono individuati esclusivamente tra «esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto» intendendosi, a tal fine, coloro che sono muniti sia del necessario know-how formativo (titolo di studio, abilitazioni ed esperienze pregresse) sia professionale in relazione alla specifica attività lavorativa maturata negli ultimi anni analoga e riconducibile alla specifica materia oggetto della gara.
6. L'individuazione dei soggetti che compongono la commissione di gara avviene in modalità di individuazione elettronica «casuale», prescindendo dal valore dell'importo posto a base di gara e mediante rotazione strettamente cronologica. Pertanto, i soggetti sorteggiati sono per il seguito posti, in coda all'elenco medesimo in modo tale da far attuare il suddetto meccanismo della rotazione assolutamente cronologica e quindi casuale per gli ulteriori incarichi da attribuirsi.
7. Qualora dal meccanismo di individuazione casuale di cui sopra risulti un soggetto in situazione di incompatibilità ovvero in difformità della previsione di cui al comma 4 dell'art. 84 del Codice (per aver svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta) questi è sostituito prima dell'inizio dei lavori della commissione medesima e rientra nel meccanismo dell'individuazione sopra delineato.
8. Ciascuna stazione appaltante indica in sede di provvedimento di indizione gara alla Direzione Appalti e Contratti il numero e le tipologie professionali di riferimento riguardo la relativa composizione della Commissione giudicatrice, tenendo conto dello specifico oggetto di gara.
9. Sulla base delle esigenze manifestate, la Direzione Appalti e Contratti procede ad individuare il Presidente e i membri dandone formale comunicazione alla suddetta stazione appaltante affinché quest'ultima formalizzi, con apposito provvedimento, la nomina della Commissione Giudicatrice dando atto in esso della metodologia seguita.
10. Ove la stazione appaltante, in relazione a eventuali peculiarità dell'appalto ovvero alla rilevanza economica del medesimo, lo ritenga necessario potrà richiedere espressamente nel provvedimento di indizione di gara che la Commissione giudicatrice sia composta da un numero maggiore di dirigenti o anche eventualmente da soli dirigenti e comunque da individuarsi secondo i tassativi principi sopra delineati.

11. La suddetta commissione è coadiuvata dal Responsabile del procedimento della stazione appaltante per lo svolgimento dei compiti di assistenza relativi al controllo dei passoi in seduta pubblica e per la verifica ex art. 48, comma 1 del Codice

12. La suddetta commissione è altresì coadiuvata nelle sedute riservate da uno o più Funzionari della Direzione Appalti e Contratti con funzioni di segretario verbalizzante.

13. Delle operazioni della commissione in seduta pubblica viene redatto apposito atto pubblico; delle operazioni della commissione in seduta riservata vengono redatti appositi verbali di fede privilegiata.

#### Art. 43

#### Commissione procedura negoziata ed in economia

1. Quando l'aggiudicazione avviene al prezzo più basso la commissione di gara per la procedura negoziata e gli affidamenti in economia è formata da tre componenti e la presidenza è affidata al Dirigente della Struttura che avvia la negoziazione; gli altri componenti sono scelti nell'ambito della struttura medesima.

2. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, ed è presieduta da un Dirigente della struttura stessa; gli altri componenti sono scelti nell'ambito di Unità Organizzative omologhe.

3. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi, la commissione è nominata con provvedimento del Direttore competente - eventualmente nell'ambito di Albi appositamente costituiti presso le singole Strutture - che individua altresì colui che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

4. Per gli affidamenti in economia di servizi e forniture non superiori agli importi normativamente previsti la nomina della commissione è facoltativa in quanto è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

### TITOLO IX

### FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

#### Art. 44

#### Normativa antimafia - Ambito oggettivo

1. L'attività negoziale - contrattuale di Roma Capitale è soggetta alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni portante il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia».

2. Prima di approvare, autorizzare o stipulare i contratti, le concessioni, le convenzioni e i subcontratti, le cessioni o i cottimi e comunque tutti gli atti a contenuto negoziale in qualunque forma siano denominati, perfezionati ovvero conclusi, le strutture di Roma Capitale acquisiscono le certificazioni antimafia - sia quali «comunicazioni» che «informazioni» ai sensi del suddetto decreto legislativo n. 159/2011 e comunque con le peculiarità procedurali, anche in termini di mancato rilascio, di cui ai successivi articoli.

#### Art. 45

#### Ambito soggettivo

1. Ciascuna struttura di Roma Capitale, ove il soggetto privato contraente sia stato individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, attesta l'avvenuto svolgimento delle attività volte all'ottenimento di detta certificazione, nel provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Negli altri casi ove tale attestazione non sia contenuta nel provvedimento - comunque emanato o denominato - di autorizzazione a contrarre, la relativa certificazione è acquisita preventivamente alla formalizzazione dall'Ufficio che cura la stipulazione stessa.

Art. 46  
Modalità operative

1. È vietato, a pena di nullità per violazione di Legge, il frazionamento dei contratti posto in essere al fine di eludere le soglie di riferimento per le «comunicazioni ex art. 87» e le «informazioni ex art. 91» del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali fini si fa riferimento all'art. 29 del Codice (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici).

2. Per quanto riguarda le opere pubbliche di urbanizzazione, da realizzarsi da terzi che assumono la veste di stazione appaltante anche mediante utilizzazione a scomputo di contributi di natura urbanistica ovvero comunque in forza di meccanismi urbanistico convenzionali come comunque denominati, il valore di riferimento è costituito dalla sommatoria degli importi, al netto dell'I.V.A., dei lavori di cui ai quadri economici dei progetti definitivi in atti, riguardanti le opere pubbliche comprese nell'intero perimetro di trasformazione urbanistica e quindi dell'intero piano di zona in questione, anche se appartenenti a diversi stralci funzionali ovvero affidati mediante pluralità di strumenti convenzionali. La suddivisione delle opere in uno o più appalti è irrilevante ai fini dell'obbligo di seguire le procedure di Legge per i relativi affidamenti.

3. Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere oltre che al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, anche alla struttura dell'Amministrazione di Roma Capitale che cura l'attuazione del contratto in essere copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

Art. 47  
Modalità di gestione delle certificazioni antimafia – Effetti

1. Le strutture di Roma Capitale, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.

2. L'esistenza o l'avvenuta conoscenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa comporta il divieto di contrarre con Roma Capitale.

3. Decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione le strutture di Roma Capitale procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione avente i contenuti prescritti dall'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso il contratto in questione, come comunque denominato, è perfezionato con efficacia sottoposta a condizione risolutiva pena il recesso dal contratto medesimo, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite nonché il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. Decorso il termine di trenta giorni ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, il contratto in questione, come comunque denominato, è perfezionato anche in assenza dell'informazione antimafia. L'efficacia del contratto medesimo è sottoposta alla condizione risolutiva fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite nonché il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

5. Tale perdita di efficacia del contratto, ovvero la revoca e il recesso, si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto ovvero quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, siano accertati successivamente alla stipula del contratto come comunque denominato, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Art. 48  
Aggiornamenti delle «informazioni» e «comunicazioni»

1. In caso di contratti la cui durata superi complessivamente un anno per qualunque motivo, ovvero nel caso di affidamenti o contratti come comunque denominati, attuati mediante la procedura complessa relativa all'istituto delle «opere a scomputo», in cui il contraente dell'Amministrazione assume la veste di stazione appaltante così come prevista dall'art. 32, comma, 1 lett. g) e dall' art. 122, comma 8 del Codice, le singole strutture dell'Amministrazione preposte alla vigilanza e all'attuazione del meccanismo contrattuale

convenzionale presentano annualmente una richiesta di aggiornamento delle informazioni antimafia per ciascun «soggetto attuatore» come comunque denominato.

2. Tale richiesta di aggiornamento è tempestivamente inoltrata alla Prefettura competente anche in caso di variazioni della compagine societaria o di ogni altra notizia riguardo il rapporto in essere.

#### Art. 49

#### Tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni – recepimento del «Protocollo d'intesa tra la prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale» del 21 luglio 2011

1. Per quanto riguarda i lavori, i servizi e le forniture pubblici, affidati contrattualmente ovvero per i quali il contraente dell'Amministrazione assume la veste di stazione appaltante ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, sono inserite in ciascun contratto come comunque denominato - ovvero ciascuna stazione appaltante inserirà nei relativi contratti con il rispettivo proprio appaltatore/concessionario - apposite clausole con le quali questi ultimi si obbligano irrevocabilmente ad attenersi alle norme ed agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» come da ultimo integrato, interpretato e modificato al capo III, articoli 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 «Misure urgenti in materia di sicurezza» ed eventuali ulteriori successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ciascun soggetto e struttura attuatrice nelle procedure di realizzazione delle opere pubbliche dichiara di ben conoscere il «Protocollo d'Intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale» sottoscritto dal Sindaco di Roma Capitale ed il Prefetto di Roma in data 21 luglio 2011 che in copia si allega a ciascun atto.

3. Gli articoli precedenti relativi alla certificazione antimafia si applicano anche a tutti i soggetti partecipati e controllati che costituiscono il «Gruppo Roma Capitale» nonché ai soggetti che assumono, in forza di rapporto convenzionale con Roma Capitale la veste di stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, lett. g) e dell'art. 122, comma 8 del Codice.

#### Art. 50

#### Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale, di tutti gli organismi partecipati o che comunque assumono la veste di stazione appaltante riguardo opere, lavori, forniture e servizi pubblici

1. Al fine di vincolare formalmente le Amministrazioni aggiudicatrici, i concorrenti e gli aggiudicatari ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza è stato approvato da parte di Roma Capitale uno specifico «Protocollo di Integrità», che qui si intende integralmente riportato e trascritto per far parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

2. Pertanto detto «Protocollo di integrità» intende:

- a. rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- b. disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi primariamente alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 11, comma 2 del Codice, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- c. disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

3. È fatto obbligo richiamare detto «Protocollo di Integrità», per farne parte integrante e sostanziale - anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. quali condizioni generali di contratto - in tutti i documenti ad efficacia esterna, sia di natura provvedimento (deliberazioni, determinazioni, bandi, lettere di invito, capitolati disciplinari ed altro) che contrattuale (contratti, convenzioni, concessioni) ove invece potrà anche esserne materialmente allegato allo stesso titolo, riguardanti le procedure di affidamento negoziale aventi qualunque oggetto o natura ovvero come comunque formalizzati o denominati e posti in essere e stipulati da Roma Capitale, dagli enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale, da tutti gli organismi partecipati o dai soggetti che comunque assumono la veste di stazione appaltante ex art. 32, lett. g) e 122, comma 8 del Codice riguardo opere, lavori, forniture e servizi pubblici.

4. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara di importo superiore ad € 100.000,00 I.V.A. esclusa;
5. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita ed espressa dichiarazione di accettazione del suddetto patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
6. In caso di inadempimento degli obblighi e delle obbligazioni in esso contenute e come tali espressamente accettate dalle parti con efficacia vincolante, è stabilita l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, ovvero della risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del c.c., su determinazione di Roma Capitale e relativa domanda giudiziale. Tali sanzioni saranno graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici. La violazione di tali obbligazioni è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
7. In particolare, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del suddetto patto di integrità, sono applicate le seguenti sanzioni:
  - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
  - b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., su determinazione di Roma Capitale e relativa domanda giudiziale nonché l'immediato incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
8. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
9. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 38, comma 1, lett. f) del Codice.

#### Art. 51

##### Competenza a sottoscrivere

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. nonché dell'art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale spetta ai dirigenti la rappresentanza negoziale dell'Amministrazione e quindi la stipulazione dei contratti.
2. Fermo restando il principio della rappresentanza organica per il quale ciascun dirigente può sottoscrivere tutti gli atti di natura negoziale e questi saranno riferiti ed imputati direttamente all'ente, di norma ciascun contratto è sottoscritto dal Dirigente che ha curato l'emanazione del provvedimento di autorizzazione a contrarre.

#### Art. 52

##### La forma del contratto

1. La forma del contratto è lo strumento con il quale, in via generale ed obbligatoria, viene socializzata la volontà contrattuale dell'Ente.
2. La forma scritta prevista ad substantiam in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, ha la funzione di strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 della Costituzione della Repubblica.

3. Il requisito della forma scritta richiesto a pena di nullità per i contratti della P.A. può ritenersi osservato solo in presenza di un documento, cartaceo ovvero digitale, che contenga in modo diretto la volontà contrattuale, perché redatto al precipuo scopo di renderla manifesta, così da impegnare contestualmente sia il privato che la P.A. in ordine al contenuto concreto del negozio.

4. Ai fini dell'osservanza del requisito della forma scritta, viceversa, non ha alcuna valenza di costituzione di vincolo negoziale il provvedimento, anche eventualmente a carattere collegiale dell'ente. Tale provvedimento è inteso solo come prodromico alla stipulazione del contratto, atteso che l'atto amministrativo si connota come mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario solo l'organo rappresentativo legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente.

5. Il contratto stipulato tra un dirigente di Roma Capitale ed un privato al di fuori delle condizioni previste dalla Legge, tra cui il provvedimento dell'organo competente, non vincola l'ente medesimo, ma solo personalmente l'amministratore che lo abbia sottoscritto ovvero vi abbia dato esecuzione.

#### Art. 53

#### Modalità di sottoscrizione – Forma elettronica

1. Ai sensi del comma 13 dell'art. 11 del decreto legislativo 163/2006, il contratto è stipulato, a pena di nullità, sempre in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura del Segretario Generale, con atto pubblico notarile informatico ovvero mediante scrittura privata elettronica.

2. Gli atti negoziali derivanti da procedimento ad evidenza pubblica comunque denominato sono stipulati nella forma dell'atto pubblico amministrativo digitale rogato dal Segretario Generale di Roma Capitale anche ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. Qualora la natura giuridica del negozio lo consenta e comunque in caso di giustificato motivo potrà ricorrersi, se consentito dalla Legge, alla forma della scrittura privata autenticata sempre dal Segretario Generale di Roma Capitale; eventualmente, in tale forma le sottoscrizioni potranno anche essere apposte – e contestualmente autenticate dal Segretario Generale - in momenti temporalmente disgiunti.

4. I rapporti contrattuali derivanti procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, ovvero senza pubblicazione del bando di gara, e comunque non direttamente derivanti da procedura ad evidenza pubblica sono stipulati anch'essi nella forma digitale obbligatoriamente sancita dall'art. 11, comma 13 del "Codice dei contratti" mediante:

- a. scrittura privata non autenticata, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta affidataria e dal dirigente competente;
- b. atto separato di obbligazione steso in calce al capitolato oppure costituito da lettera – offerta sottoscritta dal fornitore e dall'Amministrazione;
- c. scambio di proposta ed accettazione per via di posta elettronica certificata o postale raccomandata per gli importi sino a € 10.000,00.

#### Art. 54

#### Atto pubblico elettronico

1. In attuazione dell'art. 11, comma 13 del "Codice dei contratti", i contratti derivanti ed attuativi di cui al precedente art. 53 comma 2 sono rogati, a pena di nullità, con atto pubblico amministrativo informatico, a cura del Segretario Generale di Roma Capitale.

2. Il Segretario Generale di Roma Capitale roga comunque tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ovvero autentica le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente medesimo, esclusivamente in forma digitale elettronica mediante utilizzo di firma digitale a norma di Legge.

3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori dell'atto (con esclusione del Segretario Generale) non sia munito di idoneo dispositivo di firma digitale od elettronica, questi apporrà la propria sottoscrizione autografa sul contratto nonché su tutti gli altri allegati per i quali tale sottoscrizione sia prescritta su tali documenti predisposti in forma cartacea e sempre in presenza e previa lettura del Segretario Generale.



4. Dopo tale operazione tali documenti sottoscritti sono acquisiti in forma digitalizzata mediante riacquisizione tramite scanner tale da comporre così il nuovo documento in un formato digitale certificato sotto i prescritti profili tecnici anche ai fini di sicurezza ed inalterabilità.
5. Solo dopo tali operazioni ciascuna delle altre parti, in quanto munite di idonei dispositivi di firma digitale, ed il Segretario Generale potranno apporre la propria firma digitale nel rispetto delle sequenze di operazioni e regole prescritte per l'atto pubblico elettronico.
6. In caso di scrittura privata autenticata l'autenticazione della sottoscrizione elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della medesima in forma autografa qualora il sottoscrittore non risulti munito di strumento di firma digitale elettronica, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, consiste esclusivamente nell'attestazione, da parte del Segretario Generale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato ed attestando che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
7. Gli originali degli atti e delle scritture private in forma digitale rogati ovvero autenticati nelle sottoscrizioni dal Segretario Generale rappresentano gli originali informatici dai quali possono essere tratti duplicati e copie e sono conservati esclusivamente presso la struttura predisposta e gestita dalla Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale la quale svolge l'attività di archiviazione, conservazione e rilascio di copie, rispettando i principi posti dalla Legge e consentendo l'accesso, nei casi previsti, ai documenti conservati.
8. Gli atti comportanti variazioni in incremento o decremento del patrimonio e dei diritti immobiliari di Roma Capitale sono stipulati in una delle seguenti modalità:
- nella forma dell'atto pubblico amministrativo elettronico a rogito del Segretario Generale;
  - nella forma dell'atto a rogito notarile, di norma elettronico, e ciò anche qualora non sia espressamente previsto all'art. 11, comma 13, del "Codice dei contratti" per i quali casi tale forma avanzata digitale è resa comunque obbligatoria per l'Amministrazione in forza del presente Regolamento.
9. La parte cedente ha la facoltà di chiedere all' Amministrazione che l'atto comportante variazioni in incremento o decremento del patrimonio e dei diritti immobiliari di Roma Capitale venga stipulato con un Notaio di propria fiducia. In tale ipotesi, le spese notarili ed accessorie sono poste per intero a carico della parte richiedente.
10. Nel caso in cui le spese contrattuali siano a carico dell'Amministrazione, l'incarico è conferito ad un Notaio individuato utilizzando esclusivamente il criterio della rotazione cronologica tra i professionisti che abbiano presentato richiesta di curare gli atti nei quali Roma Capitale sia parte e prescindendo in ogni modo dal valore del negozio da porre in essere.
11. Gli incarichi notarili hanno natura strettamente fiduciaria e pertanto possono essere revocati, se già non esauriti, ovvero non più conferiti, ove il professionista, a giudizio dell' Amministrazione, abbia posto in essere attività o comportamenti da questa ritenuti inficanti la correttezza e fiduciarità del rapporto professionale instaurato.
12. In caso di utilizzo della lettera d'ordinazione, l'affidatario deve dare accettazione per iscritto all'Amministrazione. Solo alla ricezione della accettazione della proposta il contratto si considera perfezionato.

#### Art. 55

##### Attività propedeutiche alla stipulazione

- I dati identificativi dei beni immobili costituenti fabbricati oggetto di atto negoziale traslativo sono:
  - coerenti con la documentazione catastale depositata presso l'Agenzia del Territorio, previa verifica della conformità dei dati catastali dei beni medesimi con lo stato di fatto degli stessi;
  - coerenti tra l'intestazione della ditta catastale con le attuali risultanze delle Registri Immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare.
- Gli accertamenti ed i controlli preliminari, necessari o utili per la stipulazione dell'atto comprendono anche le necessarie verifiche sulla reale incidenza tributaria dello stipulando negozio giuridico al fine di

assicurare una concreta e reale valutazione e copertura finanziaria del provvedimento cui viene data attuazione.

Art. 56  
Garanzie

1. I beni oggetto dei diritti acquisiti ai sensi del presente Titolo pervengono a Roma Capitale liberi da persone e cose, nonché franchi e liberi da pesi, ipoteche, canoni, usufrutti, vincoli, usi civici e demaniali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, da oneri per tributi arretrati, ed in genere da passività di qualsiasi natura e specie
2. La parte cedente a riguardo presta ogni più ampia garanzia, obbligandosi a sollevare l'Ente cessionario da qualsiasi onere o spesa per ogni caso di evizione, molestia e turbativa di possesso.
3. Le garanzie in favore di Roma Capitale sono rilasciate nella forma di fideiussione bancaria, ovvero polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da Istituto, inserito nell'elenco tenuto dall'IVASS ovvero rilasciate da soggetti abilitati ( sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo) a rilasciare garanzie in favore della Pubblica Amministrazione o comunque rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art. 107 ovvero di cui all'art 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 le quali svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Tale garanzia è di importo pari alla somma dovuta, maggiorata degli interessi e delle somme accessorie ed è autenticata, nella sottoscrizione del soggetto che la rilascia, esclusivamente da parte di Notaio il quale conseguentemente ne attesta identità personale e poteri di firma e capacità di obbligazione e deve prevedere l'escussione a prima richiesta dell'Amministrazione l'esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 del c.c., nonché la rinuncia da parte del garante ad avvalersi dell'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 del c.c..
5. L'Amministrazione, qualora sia a conoscenza di uno stato di insolvenza della parte cedente tale da far presumere l'attivazione di una procedura fallimentare o comunque revocatoria in grado di inficiare gli effetti dell'atto – e ritenga espressamente che, valutata la situazione riscontrata rientri tra gli interessi dell'Amministrazione l'acquisizione in parola - richiede alla parte medesima la costituzione di una garanzia fidejussoria, esclusivamente bancaria o assicurativa, a proprio favore.
6. La garanzia di cui al comma 3 del presente art. è costituita rispettivamente per la durata di anni due, nei casi di rischio di revocatoria fallimentare, e di anni cinque, nei casi di rischio di revocatoria ordinaria, decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto, e per l'importo pari al valore complessivo di quest'ultimo, comprensivo delle relative imposte e maggiorato forfettariamente del 5% (cinque per cento) a titolo di ristoro per spese.

Art. 57  
Immobili gravati da diritti reali di garanzia

1. Qualora i beni oggetto di trasferimento al patrimonio capitolino siano gravati da iscrizioni ipotecarie a garanzia di mutui ovvero di situazioni debitorie pregresse, il Dirigente competente prevede, nel provvedimento di autorizzazione a contrattare, l'intervento alla stipulazione del titolare del diritto reale di garanzia, il quale interviene come beneficiario di cessione «pro solvendo» totale o parziale del credito nascente dal contratto, ai sensi dell'art. 1198 del c.c..
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente art. , l'intervento alla stipulazione del terzo titolare del diritto di garanzia è finalizzato all'accettazione della cessione di credito ed alla contestuale prestazione del relativo consenso alla cancellazione (ovvero riduzione e conseguente liberazione parziale) del diritto reale di garanzia.
3. In alternativa, ed esclusivamente ove il titolare del diritto reale di garanzia dichiara di non aderire alla procedura descritta nei precedenti commi del presente art., il Dirigente competente può autorizzare la sottoscrizione di un contratto preliminare nel quale, definiti i contenuti essenziali del negozio definitivo, sia prevista l' erogazione di un' anticipazione sul corrispettivo del futuro trasferimento, eventualmente a titolo di caparra confirmatoria ed acconto prezzo, ma non oltre la concorrenza del credito vantato dal creditore ipotecario.

4. L'acconto di cui al comma 3 del presente art., il cui importo è formalmente determinato dal creditore ipotecario, è obbligatoriamente oggetto di cessione a favore di quest'ultimo ed è finalizzato, attraverso l'estinzione della relativa obbligazione, ad ottenere il relativo consenso alla cancellazione di ipoteca.

#### Art. 58

##### Adempimenti successivi alla stipulazione

1. Formalizzato il rapporto contrattuale in una delle modalità di cui ai precedenti artt. 53 e 54, la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale ovvero ciascun Ufficio dell'Amministrazione che abbia provveduto in tal senso:

- a. comunica l'avvenuta stipulazione a ciascun Ufficio competente a vario titolo alla attuazione e gestione ed attuazione del medesimo rapporto contrattuale e agli altri organismi della Pubblica Amministrazione a vario titolo interessati;
- b. cura e verifica altresì l'esecuzione delle formalità tributarie, pubblicitarie e degli adempimenti successivi prescritti obbligatoriamente dalle norme in vigore, quali la registrazione la trascrizione ed iscrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio e le volture catastali;
- c. trasmette a ciascun Ufficio interessato e competente copie conformi all'originale dell'atto stipulato, non appena espletati gli adempimenti di cui alla lettera b) oltre alla documentazione di cui all'art. 137, comma 3 del Regolamento.

#### Art. 59

##### Regimi tributari (Imposta di bollo - Imposta di Registro - Imposta sul Valore Aggiunto)

1. Tutti i contratti di Roma Capitale, in qualunque modalità siano formalizzati, sono sottoposti alla disciplina tributaria vigente in relazione alla singola fattispecie posta in essere.

2. La registrazione degli atti pubblici informatici mediante il Modello Unico Informatico è effettuata nel termine di 30 giorni dalla data di formazione dell'atto.

3. La registrazione degli altri atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dal comma precedente entro venti giorni dalla data dell'atto.

4. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso solo se esclusivamente tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per Legge o Regolamento.

5. Sono soggetti passivi, coloro che pongono in essere l'atto o nel cui interesse l'atto viene sottoposto a registrazione ed in particolare sono soggetti obbligati alla richiesta di registrazione:

- a. il Segretario Generale o i Notai per gli atti e i contratti dagli stessi rogati ovvero che abbiano proceduto alla autenticazione delle sottoscrizioni;
- b. dal titolare o dal legale rappresentante della ditta affidataria e dal dirigente competente in caso di contratto formalizzato mediante:
  - b.1 scritture private non autenticate;
  - b.2 per atto separato di obbligazione steso in calce al capitolato oppure costituito da lettera – offerta sottoscritta dal fornitore e dall'Amministrazione;
- c. scambio di proposta ed accettazione per via di posta elettronica certificata o postale raccomandata per gli importi sino a € 10.000,00.

6. Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) i contratti e gli atti negoziali in genere atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'I.V.A., l'imposta di registro si applica in misura fissa.

7. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

8. Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale a ciascun proprio contraente privato è da considerarsi oltre I.V.A. con tale imposta da applicarsi e calcolarsi alle aliquote di Legge. Ove ne ricorrano i presupposti applicativi, tale imposta addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'Amministrazione stazione-appaltante (ovvero acquirente) direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore (ovvero cedente), scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta tenendo presente che tale imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

9. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

10. Roma Capitale non è considerato soggetto passivo per le attività od operazioni che esercita solo qualora le ponga in essere in quanto pubblica autorità, e conseguentemente anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepisca diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

11. Tuttavia, allorché l'Ente eserciti attività od operazioni di questo genere, deve essere considerato soggetto passivo per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

12. In ogni caso, l'Ente Roma Capitale è considerato soggetto passivo per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato 1 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto quando esse non sono trascurabili ovvero tali da provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

13. Le cessioni di diritti immobiliari come globalmente intesi (terreni, fabbricati, diritti reali ovvero diritti edificatori come comunque denominati) solo qualora riguardino immobili strumentali per l'esercizio dell'attività istituzionale non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A. in quanto finalizzate al conseguimento del valore degli stessi e non manifestazione di attività commerciale, e ciò per carenza del presupposto soggettivo d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

## **TITOLO X** **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### *Art. 60* *Esecuzione del contratto*

1. La fase di esecuzione del contratto ha inizio con l'affidamento dei lavori/prestazioni mediante la redazione di apposito verbale di consegna o avvio dell'esecuzione del contratto.

2. Nella fase esecutiva del contratto sono di competenza del dirigente:
- l'autorizzazione al subappalto in conformità alla normativa vigente;
  - lo svincolo delle cauzioni definitive;
  - la nomina delle commissioni di collaudo;
  - l'approvazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione;
  - l'esecuzione anticipata del contratto;
  - la proroga del termine di esecuzione del contratto;
  - l'applicazione delle penali;
  - l'esecuzione dell'accordo bonario;
  - l'esecuzione degli accordi transattivi comunque denominati;
  - il recesso dal contratto per ragioni di pubblico interesse;
  - la risoluzione del rapporto contrattuale;
  - le autorizzazioni o i dinieghi alle cessioni del credito;
  - l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.

3. Il Responsabile del procedimento e/o direttore dell'esecuzione verifica ed accerta l'integrale esecuzione delle prestazioni nonché la puntuale e tempestiva osservanza da parte del contraente di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.

4. Nell'esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla Legge e nelle forma e modalità da essa stabilita.

5. Nella fase dell'esecuzione dei contratti pubblici valgono gli stessi principi civilistici che disciplinano l'attività contrattuale nei rapporti di diritto privato quali, segnatamente, il principio di correttezza (art. 1175 c.c.) e quello della buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) dei quali tenere conto per valutare l'effettivo contenuto delle prestazioni contrattuali cui le parti si sono vicendevolmente obbligate.

6. Trattandosi di contratti pubblici, in cui uno dei due contraenti è una Pubblica Amministrazione, si deve tenere conto, oltre ai predetti principi richiamati, altresì, dell'interesse pubblico sotteso alla piena e corretta attuazione dell'impegno contrattuale che impone al committente pubblico di esercitare un controllo continuo sull'esecuzione del contratto.

7. Le risorse derivanti dai ribassi d'asta non possono, salvo quanto previsto da specifiche norme autorizzatorie di settore, essere utilizzati, a nessun titolo, nell'ambito dell'appalto ai quali afferiscono e rientrano nella disponibilità del bilancio di Roma Capitale. Tali risorse sono destinate alla risoluzione delle controversie da dirimere con modalità alternative al rimedio giurisdizionale.

#### Art. 61

##### Esecuzione in via anticipata

1. Il Responsabile del procedimento, previa specifica e congrua motivazione, può autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a. quando il contratto ha ad oggetto lavori, beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente eseguiti, consegnati o svolti;
- b. in casi di comprovata urgenza, il provvedimento per cui dovrà essere adeguatamente motivato in ordine alle concrete circostanze che richiedono appunto l'anticipazione.

2. Quando peraltro all'avvio anticipato dell'esecuzione non segua la stipula del contratto, all'aggiudicatario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la parte della prestazione già eseguita, qualora la mancata stipulazione non sia imputabile a qualunque titolo all'esecutore.

#### Art. 62

##### Lavori d'urgenza

1. In caso di lavori affidati in economia la cui esecuzione sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale predisposto dal responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato nel quale risultino, in modo chiaro ed esaustivo, i seguenti dati:

- a. adeguata motivazione sullo stato dell'urgenza, sulle cause che l'hanno provocata, sulla necessità di intervenire tempestivamente con la esecuzione dei lavori;
- b. individuazione dei lavori che si rendono necessari per rimuovere lo stato di precarietà.

2. Il verbale deve essere trasmesso al Dirigente competente con una perizia estimativa della spesa al fine di ottenere il finanziamento e l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori, che dovrà essere formalizzata con apposito provvedimento.

#### Art. 63

##### Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima su luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile al fine di rimuovere tempestivamente lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. Nel verbale dei lavori di somma urgenza deve essere data contezza in maniera congrua e stringente:

- a. del verificarsi di una situazione di pregiudizio per la pubblica incolumità, che impone l'adozione di conseguenti misure emergenziali;

- b. una ricostruzione rigorosa, chiara e puntuale delle circostanze aventi carattere eccezionale o imprevedibile che hanno determinato detto stato di urgenza;
  - c. individuazione, in modo dettagliato ed esaustivo, dei lavori ritenuti necessari per rimuovere la situazione di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori deve essere redatta una perizia giustificativa degli interventi da trasmettere al Dirigente responsabile del centro di costo sul quale deve essere fatta gravare la spesa unitamente al verbale di somma urgenza.
4. Detta documentazione deve essere, inoltre, trasmessa nello stesso termine di 10 giorni alla Commissione istituita presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana con determinazione dirigenziale n. 1068/2010, per le verifiche afferenti gli interventi di cui trattasi, nonché alla Direzione esecutiva.
5. Il Dirigente responsabile del centro di costo sul quale deve essere fatta gravare la spesa, acquisita la documentazione di cui ai commi precedenti, procede a verificare la presenza in bilancio di risorse disponibili da utilizzare per i lavori di somma urgenza e, a seconda dei casi, a predisporre la determinazione dirigenziale per l'assunzione di impegno fondi, ovvero la proposta di deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. In tale ultimo caso la proposta di deliberazione deve essere sottoposta anche al parere obbligatorio del Collegio dei Revisori.
6. Detti provvedimenti dovranno, inoltre, dare contezza, nelle motivazioni, della scelta tecnica degli interventi con riferimento all'eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità, evidenziare la congruità della spesa ed indicare il parere favorevole della predetta Commissione per la verifica dei provvedimenti di somma urgenza istituita presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.
7. Il provvedimento per l'assunzione dell'impegno fondi e la proposta di deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio devono dare contezza della motivazione della scelta tecnica degli interventi realizzati o da realizzare con riferimento allo stato di pericolo per la pubblica incolumità, indicare la congruità della spesa prevista per l'intervento, ed allegare il parere favorevole della predetta Commissione istituita presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.

Art. 64  
Varianti

1. Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal Codice e dal Regolamento.
2. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 132, comma 1 del Codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Art. 65  
Varianti per gli appalti di lavori

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 132 del Codice.
2. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
  - a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - b. per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
  - c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
  - d. nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2 del c.c.;

- e. per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista;
- f. nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Qualora, ai sensi dell'art. 132, comma 1, del Codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del procedimento.
4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo dell'appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
6. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
8. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
9. Per le sole ipotesi previste dall'art. 132, comma 1 del Codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale determinazione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
10. La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.
11. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

#### Art. 66

Varianti per gli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

1. Per i lavori appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei

casi previsti dall'art. 132 del Codice, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al precedente comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.

#### Art. 67

#### Varianti in caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto nel comma successivo. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'art. 163 del Regolamento. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

#### Art. 68

#### Varianti in caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

1. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.
3. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui all'art. 119, comma 5 del Regolamento, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'art. 163 del Regolamento medesimo.



4. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

#### Art. 69

#### Varianti per gli appalti di servizi e forniture

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del Regolamento.

2. In caso di servizi e forniture, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114, comma 2 del Codice e 311 del Regolamento, Roma Capitale può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b. per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse di Roma Capitale, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento.

4. Esclusivamente nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

5. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### Art. 70

#### Obblighi di comunicazione all'«Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» previsti dall'art. 7 del Codice e all'ANAC

1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del Codice, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo Codice, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza secondo le istruzioni, la modulistica e le modalità indicate dall'ANAC medesima.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del Codice, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC .

3. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del Codice.

#### Art. 71

##### Competenze specifiche del Direttore dei lavori

1. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.
2. Le funzioni del Direttore dei lavori non possono coincidere con quelle del Responsabile del procedimento nei seguenti casi:
  - a. lavori di speciale complessità o di particolare di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico – artistico e tecnologico di cui all'art. 3, comma 1, lettere l) e m) del Regolamento dei contratti;
  - b. interventi di importo superiore a 500.000,00 Euro.
3. Il Direttore dei lavori è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
4. Il Direttore dei lavori svolge tutti i compiti previsti dal Codice e dal Regolamento di esecuzione: In particolare:
  - a. ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dalla normativa vigente;
  - b. verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  - c. cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
  - d. comunica all'appaltatore il giorno e il luogo in cui presentarsi per ricevere la consegna dei lavori;
  - e. ordina la sospensione dei lavori qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
  - f. redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
  - g. determina in contraddittorio con l'appaltatore i nuovi prezzi per lavorazioni non previste dal contratto;
  - h. riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.

#### Art. 72

##### Competenze specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

1. Per gli appalti pubblici di servizi e forniture Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto in sigla D.E.C..
2. Di norma il Responsabile unico del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione dell'Ufficio proponente di Roma Capitale che riscontri la carenza in capo al R.U.P. di dette specifiche competenze.
3. Nel caso di prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro ovvero nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero ancora caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità il D.E.C. è necessariamente un soggetto diverso dal R.U.P.
4. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come sopra definiti, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del D.E.C. cui affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.
5. Nelle ipotesi di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero ancora caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro

funzionalità, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'Ufficio proponente e preposto alla struttura competente, Roma Capitale si riserva di affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice per l'affidamento dei servizi.

6. Al D.E.C. compete, tra l'altro il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell'esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati dalla Roma Capitale.

7. Competono al D.E.C. le seguenti attività:

- a. svolge, in coordinamento con il R.U.P. laddove non coincida con questo, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 136, 137 e 138 del Codice;
- c. riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali;
- d. su autorizzazione del R.U.P. il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- e. accerta le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti, nel termine indicato dal contratto;
- f. ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;
- g. redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
- h. a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore, il effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

#### Art. 73

#### Competenze specifiche dell'incaricato della verifica di conformità

1. Di norma la verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C. ovvero dal R.U.P. qualora a questo sia attribuito anche l'incarico di D.E.C. .

2. Tuttavia, laddove il R.U.P. accerti che, nella fattispecie, ricorrano prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero ancora caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità l'incarico di verifica di conformità spetta ad un soggetto diverso dal D.E.C. e dal R.U.P. ovvero ad una commissione di due o tre soggetti dotati di competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

3. Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:

- a. ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
- b. a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformità;
- c. a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione delle forniture o dei servizi da verificare;
- d. a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da verificare;
- e. a soggetti che hanno espletato le attività di verifica della progettazione a base di gara laddove l'Ufficio proponente si sia determinato per tale verifica.

4. Il soggetto che è stato incaricato di una verifica di conformità in corso di esecuzione da Roma Capitale, non può essere incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformità se non sono

trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformità non in corso di esecuzione il divieto è stabilito in sei mesi.

#### Art. 74

#### Certificato di collaudo e di regolare esecuzione dei lavori

1. Per i lavori è redatto tempestivamente il certificato di collaudo da rilasciare nei casi e con le modalità ed i tempi previsti dal Codice e dal Regolamento di esecuzione.
2. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
3. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.
4. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
5. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione da rilasciare con le modalità ed i termini indicati dal Codice e dal Regolamento di esecuzione.
6. Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà della Stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
7. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sotto la responsabilità del Direttore dei lavori e deve essere confermato nei suoi contenuti dal Responsabile del procedimento.
8. Il certificato di regolare esecuzione deve contenere gli elementi previsti per il certificato di collaudo indicati dall'art. 229 del Regolamento di esecuzione e dal comma 10 del presente art..
9. Il certificato di collaudo è rilasciato dall'apposito organo, nominato dal Dirigente preposto all'appalto con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento d'esecuzione.
10. Detto certificato deve contenere:
  - a. una relazione che raccolga le informazioni relative all'appalto dalla fase progettuale a quella esecutiva riportando:
    - a.1 il titolo dell'opera o del lavoro;
    - a.2 la località interessata,
    - a.3 la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
    - a.4 gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi e quelli dei relativi provvedimenti approvati;
    - a.5 il quadro economico recante gli importi autorizzati;
    - a.6 l'indicazione dell'esecutore;
    - a.7 il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'Ufficio di direzione dei lavori;
    - a.8 il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori con l'indicazione delle eventuali proroghe;
    - a.9 le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
    - a.10 la data e gli importi riportati nel conto finale;
    - a.11 l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni accaduti nel corso dell'esecuzione delle opere;
    - a.12 la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
    - a.13 gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
  - b. il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera che devono essere allegati;
  - c. il verbale della visita definitiva;
  - d. la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;

e. la certificazione di collaudo.

11. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Qualora nel predetto biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino o meno da carenze nella realizzazione dell'opera.

12. Fermo rimanendo quanto indicato ai commi precedenti, nei casi di cui all'art. 141, comma 7 del Codice è obbligatorio il collaudo in corso d'opera.

13. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del c.c.

14. Il certificato di regolare esecuzione e il certificato di collaudo, da predisporre secondo le modalità e i contenuti sopraindicati, devono dare contezza delle modalità con le quali si è svolta l'attività di controllo finalizzata alla verifica della correttezza delle prestazioni rese e costituiscono allegati obbligatori alle determinazioni dirigenziali di liquidazione.

#### Art. 75

#### Verifica di conformità

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

4. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

5. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità Roma Capitale si riserva di effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

6. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

7. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il D.E.C. (laddove nominato) o l'incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C. .

9. Il D.E.C. (laddove nominato) o l'incaricato della verifica di conformità comunica tempestivamente all'esecutore il giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

10. Il D.E.C. ovvero il soggetto incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

11. A seguito di comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni il D.E.C. (o il R.U.P.) ovvero l'incaricato della verifica di conformità effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
12. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
13. Il certificato di verifica di conformità laddove adottato dal D.E.C. ovvero dall'incaricato della verifica di conformità è confermato dal R.U.P..
14. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
15. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
16. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale ovvero nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
17. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.
18. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
19. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. (qualora non si identifichi con il R.U.P.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

#### Art. 76

#### Attestazione di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie, non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione (laddove nominato) e confermata dal responsabile unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C..
2. Anche per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie è ammessa la verifica di conformità in corso di esecuzione.
3. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione, le eventuali verifiche in corso di esecuzione.
4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
5. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 77  
Cessione del contratto

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 116 del Codice, il contraente non può cedere il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

Art. 78  
Inadempimenti e ritardi

1. Nel caso di inadempimento della prestazione per fatti imputabili all'esecutore del contratto si applicano le penali contrattualmente previste per la singola fattispecie.
2. La penalità per ritardata esecuzione non può essere superiore al 10% dell'importo netto di contratto. La penale può essere introitata anche a mezzo di escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.
3. La risoluzione del contratto per inadempimento è disciplinata dalle disposizioni del c.c. e dal Codice. La risoluzione, oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, determina il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed il rimborso dei maggiori costi a sostenere per il completamento della prestazione.
4. In ogni caso è fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

**NORME DI CHIUSURA**

Art. 79  
Interpretazione del contratto

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del c.c., attinenti all'interpretazione complessiva e alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del c.c..
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del c.c. per le clausole contenute nei capitolati generali, stante la loro natura normativa e non contrattuale.
4. Per quanto concerne gli effetti scaturenti dal rapporto contrattuale quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del c.c., ove applicabili.

Art. 80  
Entrata in vigore del Regolamento

1. Dalla data di entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali che innovassero la materia contrattuale, si intenderanno automaticamente abrogate le norme del presente Regolamento con esse incompatibili e/o aggiornate con le nuove disposizioni normative.
2. L'entrata in vigore del Regolamento avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 12  
Estinzione del contratto

1. La risoluzione del contratto non può essere pronunciata dal giudice se non è prevista espressamente dalla legge.

Art. 13  
Modificazioni e integrazioni

1. Nel caso di modificazione della prestazione per fatti imputabili all'esecutore del contratto, il debitore non può essere tenuto a restituire il prezzo corrisposto.

2. La prestazione per fatti imputabili all'esecutore non può essere superiore al 10% dell'importo del contratto.

3. La risoluzione del contratto per inadempimento è disciplinata dalle disposizioni del c.c. e nel contratto, oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite in precedenza, comporta il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed il rimborso del maggior costo sostenuto per il completamento della prestazione.

4. In ogni caso è fatta salva l'eccezione della cauzione definitiva.

NORME DI CHIUSURA

Art. 14  
Intestazione del contratto

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro intestazione, le norme generali fissate dagli artt. 1362 e seguenti del c.c., all'infuori dell'interpretazione restrittiva e della conservazione del negozio.

2. Nel caso in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata, l'intestazione in relazione al comportamento delle parti si regolerà per analogia con l'art. 1362 del c.c.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del c.c. per le clausole contenute nei contratti generali, anche se non natura normativa e non contestuale.

4. Per quanto concerne gli effetti scaturiti dal rapporto contrattuale, quali la modalità di pagamento, l'esecuzione di cui, l'ordine di risoluzione del contratto, l'ipotesi di eventuale penale e la risoluzione del contratto, si applicano le norme generali del c.c., con le eccezioni e le deroghe contenute nelle norme vigenti in materia di contratti di cui al c.c. ove applicabili.

Art. 15  
Entrata in vigore del regolamento

1. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali che innovano la materia contrattuale, si intende automaticamente applicata la norma del presente regolamento con essa compatibile e soggette con le nuove disposizioni normative.

2. L'entrata in vigore del Regolamento avviene a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di emanazione della deliberazione di approvazione.